

海外の宗教事情に関する 調査報告書

資料編 4

イタリア宗教関係法令集

平成 22 年 3 月

文 化 庁

は し が き

本書は、文化庁がイギリス、ドイツ、フランス、イタリア、アメリカの5カ国を調査対象国として、平成16年度から4年間にわたって実施した「海外の宗教事情に関する調査」の報告書資料編である。

報告書本編（平成20年3月発行）は、大石眞京都大学公共政策大学院教授を座長とする「海外宗教事情調査研究協力者会議」において策定された調査方針・計画等を基に、宗教（団体）に関する法制度や宗教と社会との関わりを中心に調査を行った結果をまとめたものである。今回、その報告書の資料編として、本調査対象国の宗教関連法令を国別に所収することにしたものである。

本書ではイタリアの宗教関連法令を取りまとめたが、作成にあたっては、海外宗教事情調査研究協力者であった井口文男岡山大学教授、調査の実施に協力いただいた田近肇岡山大学准教授に、法令の収集と翻訳を担当していただいた。（肩書きは平成22年3月現在）

本書が、宗教界、宗教研究者及び関係各方面をはじめ、各国の宗教事情に関心を持つ方々の参考資料として、広く活用されることを望むものである。

最後に、本書作成にあたって多大な御協力をいただいた大石先生、並びに井口先生と田近先生、編集作業に協力を頂いた東京大学大学院生の友成有紀氏には厚く感謝する次第である。

平成22年3月

文化庁文化部長官事務官 佐藤 透

海外の宗教事情に関する調査報告書

資料編4 イタリア宗教関係法令集

目次

井口文男・田近肇 訳

1. 憲法

イタリア共和国憲法〔抄〕…………… 4

2. カトリック教会に関するもの

(1) 聖座とイタリアとの間の1929年2月11日の政教条約
〔ラテラノ条約〕…………… 8

(2) 聖座とイタリアとの間の1984年2月18日の政教協約
〔ヴィッラ・マデーマ協約〕……………26

(3) イタリアにおける教会法人及び教会財産並びに教区で奉仕するカトリック聖職者の扶持に関する諸規定(1985年5月20日法律第222号)
……………46

3. 協定宗派に関するもの

(1) 国家とワルドー派との間の関係を規律するための規範
(1984年8月11日法律第449号)……………82

(2) 憲法第8条第3項を施行するためのイタリア共和国政府とワルドー派との間の協定の補完(1993年10月5日法律第409号)……………96

4. 認容宗派に関するもの

国家において認容された宗派の活動及びその祭司が主宰する結婚式に関する諸規定(1929年6月24日法律第1159号)…………… 102

5. その他の団体に関するもの

私法人の認可手続並びに設立文書及び定款の変更の承認手続の簡素化に関する規則（2000年2月10日共和国大統領令第361号）…………… 108

6. 税制に関するもの

(1) 所得税統一法典（1986年12月22日共和国大統領令第917号で承認）〔抄〕
…………… 120

(2) 非営利法人及び公益非営利組織の租税に関する規律の整備
（1997年12月4日委任立法第460号）〔抄〕…………… 138

1 憲法

1 憲法

イタリア共和国憲法〔1947年12月27日〕(抄)

第2条〔人権の不可侵性・中間団体の承認・社会連帯の義務〕 共和国は個人としての、またその人格が発展する場としての社会組織においての人間の不可侵の権利を承認し保障するとともに、政治的、経済的及び社会的連帯の背くことのできない義務の遂行を要請する。

第3条〔法の前への平等、実質的平等原則・参加〕 すべての市民は等しい社会的尊厳をもち、法律の前に平等であり、性別、人種、言語、宗教、政治的意見、人種及び社会的条件によって差別されない。〔第2項、省略〕

第7条〔国家と教会との関係〕 国家とカトリック教会は、各自その固有の領域において、独立・最高である。

② 両者の関係はラテラノ協定により規律される^(*)。この協定の改正が両当事者により承認される場合には、憲法改正の手續を必要としない。

*ラテラノ協定 (Patti Lateranensi) は、1929年2月11日にイタリア政府と聖座(教皇庁)との間に結ばれた条約(Trattato)、財務協定(Convenzione finanziaria)及び協約(Concordato)より成る。

第8条〔すべての宗派の自由〕 すべての宗派は法律の前に等しく自由である。

② カトリック以外の宗派は、イタリアの法制度に反しない限り、自己の規約により団体を組織する権利を有する。

③ カトリック以外の宗派と国家との関係は、双方の代表者との合意に基づき、法律により規律される。

第19条〔信仰・布教・礼拝の自由〕 何人も、個人としてであれ、団体としてであれ、いかなる形態においても、自己の宗教的信仰を自由に表明し、その布教を行ない、及び私的に又は公的にその礼拝を行なう権利を有する。但し、善良の風俗に反する儀式はこの限りでない。

1. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Estratto)

(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298)

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

1 憲法

第20条〔宗教的団体の差別的取り扱いの禁止〕 社団又はその他の団体で、その性格が教會的であり、その目的が宗教的又は祭祀的であることは、その設立、権利能力、及び各行動形態に対して、特別の立法上の制限や特別の租税上の負担を課す原因となるものではない。

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2 カトリック教会に関するもの

1 聖座とイタリアとの間の1929年2月11日の政教条約〔ラテラノ条約〕

至聖の三位一体の御名の下に、

聖座とイタリアが、聖座が世界におけるその使命を遂行するため完全な独立を保障される事実上及び法上の条件を永続的に確保すると同時に、サヴォイア家の王朝の下でローマがイタリア王国に併合されたことから1870年に生じた「ローマ問題」の最終的かつ確定的な解決を聖座自ら承認できるようにするため、正義と両当事者の尊厳に合った相互関係を最終的に整えることによって両者間に存在する対立のあらゆる原因を除去することが適当と承認したことを考慮し、

また、聖座に対し目に見える形で完全な独立を確保するには国際社会においても議論の余地のない主権を保障しなければならないことから、特別な方法でバチカン市国を建国し、これに関して聖座に完全な所有権並びに排他的で絶対的な権限及び主権的な裁治権を承認することが必要と認められることを考慮して、

教皇ピウス11世陛下とイタリア国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世陛下は、政教条約を締結することを決定し、そのために2人の全権委員、すなわち陛下はいとも尊き國務省長官ピエトロ・ガスパッリ枢機卿陛下を、陛下は総理大臣・政府首席ベニート・ムッソリーニ閣下を任命し、それぞれの全権委任状を示し、それが適正かつ適式な形式であると認めた後、次の諸条に合意した。

第1条〔国教〕 イタリアは、使徒伝承のローマのカトリック教は国家の唯一の宗教であるという、1848年3月4日の王国憲章第1条が確立した原則を承認し、再確認する^(*)。

*この規定は、1984年2月18日協約附属議定書により効力を失った。

第2条〔主権の承認〕 イタリアは、聖座がその伝統と世界における使命の必要に従い、その性質上当然の属性として国際社会において主権を有することを承認する。

2-1. TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA (TRATTATO LATERANENSE) (l'11 febbraio 1929)

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la « questione romana », sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III Re d'Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:

Art. 1

L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, nel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

Art. 2

L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

2 カトリック教会に関するもの

第3条〔バチカン市国〕 イタリアは、現在の形のまま、あらゆる附属設備及び資産とともに、バチカンに対する完全な所有権並びに排他的で絶対的な権限及び主権的な統治権を聖座が有することを承認する。これにより、この条約に定める特別な目的のため、この条約に定める方法でバチカン市国を創設する。バチカン市国の境界は、この条約の不可分の一部をなす第一附属書に掲げる地図で表示する。

- ② 但し、サンピエトロ広場は、バチカン市国の一部であるにもかかわらず、引き続き通常は公衆に開放され、イタリアの警察権に服するものとする。警察官は、権限ある教会機関が介入を求める場合を除き、大聖堂が公衆の礼拝に充てられているときであっても、大聖堂の階段の下で停止しなければならない。したがって、大聖堂に立ち入ってはならない。
- ③ 警察官は、特別な儀式が行われていることを考慮してサンピエトロ広場における公衆の自由な通行を一時的に禁止する必要があると聖座が認めるときは、権限ある教会機関から中に残るよう求められた場合を除き、ベルニーニの柱廊の外郭線及びそれを延長した線の外側に退去しなければならない。

第4条〔主権の効果〕 イタリアは、聖座に対しバチカン市国に関する主権と排他的な統治権を認めることにより、バチカン市国においてイタリア政府はいかなる介入もなしえず、聖座以外のいかなる権威も存在しないということ承認する。

第5条〔バチカン市国独立のための措置〕 前条で定めるところを実施するため、イタリア政府は、この条約の施行までに、バチカン市国を構成する領土があらゆる拘束及び占領者のあるときには占領者から解放されるよう配慮しなければならない。聖座は、サンピエトロ広場を除き、開放部分を閉鎖して、入口を閉じる措置をとる。

- ② さらに、聖座は、バチカン市国に存在する不動産であって、宗教組織又は宗教団体に属すると思料されるものについて、聖座とそれらの組織又は団体との関係を規律する措置を自らとり、イタリア国家はこれに関与しないものとする。

第6条〔バチカン市国の社会資本〕 イタリアは、関係団体と必要な取極をすることにより、バチカン市国がその所有地において十分な水道設備を保障されるよう措置をとる。

Art. 3

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

Art. 4

La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

Art. 5

Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

Art. 6

L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione

2 カトリック教会に関するもの

- ② また、イタリアは、附属地図（第一附属書）に示すバチカン市国内の地点に鉄道駅を建設し、イタリア国有鉄道にバチカン自身の列車を通行させることにより、イタリア国有鉄道と接続する措置をとる。
- ③ さらに、イタリアは、バチカン市国における電信、電話、無線電信、無線電話及び郵便のサービスを他の諸国とも直接に接続する措置をとる。
- ④ 最後に、イタリアは、その他の公共サービスを整備する措置もとる。
- ⑤ 以上の措置はすべて、イタリア国家の負担で、この条約の発効から1年以内に行う。
- ⑥ 聖座は、バチカンのすでに存在する入口及び今後設けられる予定のその他の入口をその負担で整備する措置をとる。
- ⑦ イタリア国家内におけるバチカン市国の車両及び航空機の通行については、聖座とイタリア国家との間で取極を行う。

第7条〔観望施設等〕 イタリア政府は、バチカン市国の周囲の区域においてこれを観望することのできる新たな建造物の建築を許可してはならず、このため、カヴァリジェッリ門からアウレリア通り及びバチカン通りに沿ってすでに存在する建造物の一部を解体する措置をとる。

- ② 国際法の規範に従い、いかなる種類の航空機も、バチカンの領土上空を飛行することを禁止する。
- ③ ルスティクッチ広場及び柱廊に隣接する区域においては、第15条に定める治外法権が及ばないときは、バチカン市国と関係しうる建物及び道路の変更は、取極に基づいて行う。

第8条〔教皇に対する不敬行為〕 イタリアは、教皇が神聖かつ不可侵であることを考慮し、教皇に対する加害行為及びその教唆行為が国王に対する加害行為及びその教唆行為について定める刑罰と同一の刑罰で処罰されるものであることを宣言する。

- ② イタリア領土内で教皇に対して発言、動作又は文書で公然となされた侮辱行為及び名誉毀損行為は、国王に対する侮辱行為及び名誉毀損行為と同様に処罰する。

第9条〔バチカン市民の地位〕 国際法の規範に従い、バチカン市国に永続的な住所を有する者はすべて、聖座の主権に服する。この住所は、バチカン市国に居住しなくなった場合又はこの住所の放棄を証明するその他の事情があ

di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (Alleg. I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

Art. 7

Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella Piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

Art. 8

L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re.

Art. 9

In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla

2 カトリック教会に関するもの

る場合を除き、単に一時的に他所に滞在しているという事実によっては失われない。

- ② 前項に定める者は、イタリア法上、前項所定の事情にかかわらず、他の国籍を取得したとは考えられないときは、イタリアにおいては当然にイタリア市民であるものとみなし、聖座の主権に服さなくなる。
- ③ 第1項に定める者については、聖座の主権への服従にもかかわらず、聖座の発する規範の定めのないときは、イタリア王国領土内では、人法が遵守されるべき事項についても、イタリアの立法による人法を適用し、その者が他の国籍を取得したものと取り扱われるときは、その者が属する国家の人法を適用する。

第10条〔聖職者の特権〕 両当事者間で取極めるべき一覧表に示された高位聖職者及び教皇庁職員は、バチカン市民でないときであっても、イタリアに関してはどうな場合にも常に兵役、陪審及び人的給付義務を免除する。

- ② この規定は、聖座が必要不可欠と判断する常勤職員であって、定まった給与で永続的に聖座、又は教皇庁の省又は第13条、第14条、第15条若しくは第16条に掲げるバチカン市国外の職務に従事する者にも適用する。それらの職員は、上記のように取極められ、聖座が毎年更新する一覧表で示す。
- ③ 職務上バチカン市国の外で聖座の文書の公布に従事する聖職者は、これを理由として、イタリア当局によるいかなる障害、取調べ又は妨害にも服しない。
- ④ 聖職に補された外国人であって、ローマに滞在する者は、王国法律により、イタリア市民と相応する人身の自由の保障を享受する。

第11条〔教会の特権〕 カトリック教会の中心的な団体は、法人による財産の取得に関するイタリア法律の規定を除き、イタリア国家によるいかなる干渉からも、不動産に関する収用からも免除される。

sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

Art. 10

I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11

Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane

2 カトリック教会に関するもの

第12条〔使節権〕 イタリアは、聖座が国際法の一般的規律に従った能動的及び受動的な使節権を有することを承認する。

- ② 聖座に駐在する外国政府の使節は、王国内において、国際法上外交使節が有するあらゆる特権及び免責を引き続き享受し、その施設は、その国家がイタリアと外交関係を有しない場合であっても、国際法規範上相応の免責を享受しつつ、引き続きイタリア領土内に置くことができる。
- ③ イタリアは、交戦国を含めてあらゆる国家と聖座とが自由に連絡を取り合うこと及び世界中の司教が教皇座と連絡を取ることをどんな場合でも常に妨げないことを約束する。
- ④ 両当事者は、1815年6月9日の文書でウィーン会議が承認した慣習法上の使節団の長であるバチカン駐在イタリア大使及びイタリア駐在教皇大使を信任して、両者の間に正常な外交関係を樹立する。
- ⑤ 聖座の外交官及び教皇の名で派遣された使者は、主権承認の結果として、第19条に定める利益を享受しつつ、戦時においてもイタリア領土内において、国際法規範に従い、他の外国政府の外交官及び内閣の使者と同一の相応取扱いを享受する。

第13条〔総大司教座聖堂の所有権〕 イタリアは、聖座に対し、ラテラノの聖ジョバンニ総大司教座大聖堂、聖マリア総大司教座大聖堂及び聖パオロ総大司教座大聖堂並びに附属建造物について完全な所有権を承認する（第二附属書1、2及び3）。

- ② 国家は、聖パオロ大聖堂及び附属修道院の自由運営権及び自由管理権を聖座に移譲し、さらに、この聖堂について公教育省の予算に毎年計上される額に相当する金銭を聖座に支払う。
- ③ 両当事者は、聖座がトラステーヴェレの聖マリア聖堂に附属する聖カリスト教会の自由な所有者であることを認める（第二附属書9）。

concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

Art. 12

L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

Art. 13

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso S. Maria in Trastevere (Alleg. II, 9).

第14条〔その他の不動産の所有権〕 イタリアは、聖座に対し、現在すでに聖座自身が占有していると認められるガンドルフォ城の教皇宮殿、その附属設備、附属建物及び附属地の完全な所有権を承認し（第二附属書4）、ガンドルフォ城のバルベリーニ離宮、その附属設備、附属建物及び附属地を、その完全な所有権を承認して譲渡し、この条約の発効から6箇月以内に引き渡さなければならない（第二附属書5）。

- ② バチカン宮殿の近くにある信仰弘布聖省及びこれに面するその他の教会施設に属する不動産であって、ジャンニコロの丘の北側に存するものの所有権を統合するため、国家は、上記の区域に存する国家及び第三者の所有不動産を聖座及び聖座の指定する団体に譲渡する。その修道会及び施設に属する不動産並びに譲渡されるべき不動産は、附属の地図で表示する（第二附属書12）。
- ③ 最後に、イタリアは、ローマに存するかつて修道院だった建物であって、聖12使徒聖堂、サンタンドレア・デラ・バレ教会及びカティナリの聖カルロ教会に附属するもの並びにそのすべての付属物及び附属地（第三附属書3、4及び5）について完全かつ自由な所有権を聖座に譲渡し、占有者を排除したうえでこの条約の発効から1年以内に引き渡す。

第15条〔治外法権〕 第13条及び第14条第1項及び第2項に掲げる不動産、掌璽院宮殿、尚書院宮殿、スペイン広場の信仰弘布省宮殿、事務局宮殿及びその隣接地、スコサカバリ広場の改宗者宮殿（現在の東方教会省）、教皇代理宮殿（第二附属書6、7、8、10及び11）並びに聖座が将来その省を配置しようとするその他の建物は、イタリア国家の領土の一部であっても、外国の外交使節の施設に国際法上承認される免責を享受する。

- ② この免責は、教皇の列席の下に一般に開放されることなく儀式が行われるときは、その他の教会に関しても適用する。この教会がローマの外にある場合も同様とする。

第16条〔教会所有の不動産に関する特権〕 前3条に掲げる不動産並びにグレゴリウス大学、聖書研究施設、東方研究施設、考古学研究施設、ルッソ神学校、ロンバルド大学、聖アポリナレの両宮殿及び聖ジョバンニと聖パオロの聖職者のための実践施設といった教皇施設に充てられる不動産（第三附属書1、1の2、2、6、7及び8）は、聖座の事前の同意がない限り、決して公益を理由として収用及び使用を受けず、国及びその他の機関に対する通常又は特別の租税を免除する。

Art. 14

L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata Pianta (Alleg. II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Alleg. III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 15

Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Alleg. II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16

Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico,

2 カトリック教会に関するもの

- ② 聖座は、イタリアの国、県及び市町村の許可又は同意を要することなく、本条及び前3条に掲げるすべての不動産に任意の変更を加えることができる。国、県及び市町村は、必要な場合には、カトリック教会が誇るすぐれた芸術的伝統に対し十分な補助金を交付することができる。

第17条〔聖職者等の給与に関する免税〕 聖座、カトリック教会のその他の中心的な団体又は聖座が直接に運営する団体（ローマの外に所在するものを含む。）が高位聖職者、職員又は労働者（非常勤で勤務する者を含む。）に対して支払う俸給は、イタリア領土内では1929年1月1日から国及びその他の機関に対するあらゆる租税を免除する。

第18条〔宝物の公開〕 バチカン市国及びラテラノ宮殿に存する芸術上及び科学上の宝物は、公衆への公開を規律する完全な自由を聖座に留保しつつ、研究者及び見学者の閲覧に供する。

第19条〔イタリア領土の通過〕 聖座の外交官及び使節、聖座に駐在する外国政府の外交官及び使節、外国からバチカン市国を訪問する教会の高位聖職者並びに教皇の代理人が外国に対して査証した所属国の旅券所持者は、バチカン市国に入国するため、その他の手続を要することなくイタリア領土を通過することができる。教皇の正規の旅券を所持してバチカン市国から外国を訪れる者についても、同様とする。

第20条〔貨物のイタリア領土の通過〕 外国からバチカン市国又はその外にある聖座の施設若しくは事務所に送られる物品は、常に、イタリア国境のすべての地点及び王国のすべての港から関税権を完全に免れてイタリア領を通過することができる。

Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Alleg. III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

Art. 17

Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

Art. 18

I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso al pubblico.

Art. 19

I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, vistati dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

Art. 20

Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai

2 カトリック教会に関するもの

第21条〔枢機卿の待遇〕 枢機卿はすべて、イタリアにおいては王族に相応する礼遇を享受する。ローマに居住する枢機卿は、バチカン市国の外においても、あらゆる面でバチカン市民である。

- ② イタリアは、教皇座が空位の間、枢機卿がイタリア領土を自由に通過し、バチカンに赴くことが妨げられず、枢機卿の人身の自由が損なわれ又は制限されないよう、特別な方法で措置をとる。
- ③ イタリアはさらに、その領土内において、バチカン市国の周囲でいかなる形でも教皇選挙枢機卿会議を妨害する行為がなされないよう配慮する。
- ④ 上記の規範は、バチカン市国の外で行われる教皇選挙枢機卿会議並びに教皇又はその使節が主宰する公会議及びこれに出席するよう召集された司教に関しても効力を有する。

第22条〔犯罪者の引渡し〕 イタリアは、聖座の請求に基づいて及び各場合に又は恒久的に聖座が与える委任により、バチカン市国内でなされた犯罪を処罰する措置をとる。但し、犯罪実行者がイタリア領土内に逃亡したときは、その者は、当然にイタリア法律の規範に従い訴追する。

- ② 聖座は、両国の法律が犯罪としている行為についてイタリア領土内で犯したとして訴追された者であって、バチカン市国内に逃亡している者をイタリア国家に引き渡すものとする。
- ③ 刑事訴追を受けた者であって、第15条で治外法権を認められた不動産に逃亡している者は、その不動産の責任者がその者を逮捕するようイタリアの警察職員に求めることを選んだ場合を除き、前項と同様に処理する。

第23条〔教会裁判所の判決〕 バチカン市国の裁判所が下した判決の王国内における執行に関しては、国際法の規範を適用する。

- ② 聖職者又は修道者に係る霊的事項又は規律事項に関して教会当局が下した判決及び処分であって、国家当局に公的に通知されたものは、国家法上においても、当然に完全な法的効力を有する。

diritti doganali e daziari.

Art. 21

Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Art. 22

A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

Art. 23

Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

2 カトリック教会に関するもの

第24条〔聖座の政治的中立〕 聖座は、国際社会においても有する主権に関して、聖座が他国間の世俗的な対立及びそれを対象に開催される国際会議とは無関係であることを希望し及び無関係でありつづけることを宣言する。但し、聖座の道徳的及び霊的な権威がいかなる場合にも尊敬を受けるべきことを留保して、対立する当事者が聖座の有する平和の使命に頼ることを合意したときは、この限りでない。

② バチカン市国は、前項の帰結として、どんな場合でも常に、不可侵の中立国とみなす。

第25条〔債務の弁済〕 この条約と同時に署名する特別の協定〔財務協定〕により、イタリアが聖座に対して負う債務を弁済する措置をとる。この協定は、この条約の第四附属書を構成し、この条約と不可分である。

第26条〔相互承認〕 聖座は、今日署名する取極により、イタリア及び世界においてローマ教区及びカトリック教会を相応の自由と独立をもって牧することが十分に必要だけ保障されたと判断し、「ローマ問題」に関する最終的かつ確定的な和解と解決がなされたことを宣言し、サヴォイア家の王朝の下にイタリア国家の首都ローマを有するイタリア王国を承認する。

② それに対し、イタリアは、教皇の主権の下にバチカン市国を承認する。

③ 1871年5月13日法律第214号〔教皇保障法〕は廃止し、この条約に反するその他の規定もすべて廃止する。

第27条〔発効期日〕 この条約は、署名から4箇月以内に教皇及びイタリア国王の批准に付し、批准書の交換と同時に発効する。

Art. 24

La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

Art. 25

Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia

Art. 26

La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

È abrogata la legge 13 maggio 1871 n. 214 e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

Art. 27

Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

2 聖座とイタリアとの間の1984年2月18日の政教協約〔ヴィッラ・マデーマ協約〕

聖座とイタリア共和国は、この数十年間にイタリアで政治及び社会について生じた一連の変化並びに第2バチカン公会議以後教会においてなされた発展を考慮し、

また、イタリア共和国によりその憲法で確認された諸原理が示され、聖座により宗教的自由、教会と政治共同体との関係及び教会法の新たな法典化に関する第2バチカン公会議の宣言が示されており、

さらに、イタリア共和国憲法第7条第2項によれば国家とカトリック教会の関係はラテラノ協定によって規律されるが、同協定は憲法改正の手續を必要とすることなく両当事者の合意によって改正することができるということを考え、ラテラノ協約を以下のように改正すべく合意することが適当であることを承認した。

第1条〔原則〕 イタリア共和国と聖座は、国家とカトリック教会とが各自その固有の領域において独立かつ最高の存在であることを確認するとともに、両者の関係においてこの原則を最大限に尊重し、人の発達及び国の善のため相互に協力することを約束する。

第2条〔カトリック教会の自由〕 イタリア共和国は、カトリック教会に対し、その司牧、教育及び慈善の使命を遂行し、福音を宣布し並びに聖化を促進する完全な自由を承認する。教会は、とりわけ、組織の自由、公開の場で宗教活動を行う自由、教導及び聖務を行う自由並びに教会事項について裁決する自由が保障される。

- ② 聖座、イタリア司教協議会、地域の司教協議会、司教、司祭及び信徒の間で相互に通信及び連絡する自由並びに教会の使命に係る文書及び書類を公示及び配布する自由も、保障する。
- ③ カトリック教徒、その団体及び組織は、集会の自由及び発言、文書その他の方法により意見を表明する完全な自由を保障される。

2-2. ACCORDO (ACCORDO DI VILLA MADAMA) (l'18 febbraio 1984)

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

Art. 1 — La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Art. 2 — 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo

2 カトリック教会に関するもの

- ④ イタリア共和国は、教皇座であるローマがカトリック教徒にとって特別な重要性を有していることを承認する。

第3条〔教区〕 司教区及び小教区の境界は、教会機関が自由に決定する。聖座は、イタリア領土のいかなる部分も他国の領土内に司教座を有する司教区に含まないことを保証する。

- ② 聖職者の任命は、教会機関が自由に行う。教会機関は、大司教、教区司教、司教代理、修道院長及び地域的な裁治権を有する高位聖職者並びに主任司祭及び国家秩序にとって重要な他の聖職者の任命を、権限ある世俗機関に通知する。
- ③ イタリア国民でない聖職者は、ローマ司教区及びこれに隣接する司教区を除き、本条に定める職に任命されない。

第4条〔義務の免除〕 司祭、助祭及び誓願を行った修道者は、その請求により、兵役の免除又は代替役務への配置を受けることができる。

- ② 司牧に就いていない聖職者は、総動員の場合、軍隊における聖務のために召集し又は代替として医療活動に配置する。
- ③ 神学生、神学予備課程の最後の2学年に在籍する学生並びに奉献生活の会及び使徒的生活の会に属する修練者は、イタリアの大学の学生と同様に、兵役の猶予を受けることができる。
- ④ 聖職者は、その司牧によって知るに至った人物及び事項に関する情報を司法官その他の機関に提供する義務を負わない。

第5条〔礼拝用建物〕 礼拝のための建物は、取用し、占拠し、徴用し又は解体することができない。但し、重大な事由が存在し、権限ある教会機関が事前に同意しているときは、この限りではない。

- ② 緊急の必要がある場合を除き、警察は、その職務を遂行するに際して、教会機関に事前に通知することなく礼拝のための建物に入ることができない。
- ③ 世俗機関は、カトリックの礼拝及びこれに関連する小教区の管理のための新たな建物の建設についても、権限ある教会機関が示した住民の宗教上の必要を考慮する。

scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Art. 3 — 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art. 4 — 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 5 — 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto

第6条〔宗教上の祝日〕 イタリア共和国は、すべての日曜日及び両当事者間で取り極められたその他の宗教上の祝日を、休日として承認する。

第7条〔教会法人及び教会財産〕 イタリア共和国は、憲法第20条に述べられた原則に照らし、ある団体又は組織が教会としての性格を有し又は宗教又は礼拝を目的としていることはその設立、法的能力及び各行動形態の点で特別の立法上の制限や特別の租税負担の理由となりえないことを確認する。

② イタリア共和国は、現在法的能力を有している教会法人の法的能力が有効であるとしても、教会機関の請求に基づき又はその同意により、宗教又は礼拝を目的とする教会法人であって、イタリアに住所を有しかつ教会法に従って設立又は承認されたものの法的能力を引き続き承認する。その教会法人に関して重要な変更があった場合、その国法上の効力は、同様に承認によって生じる。

③ 宗教、礼拝又はこれに関する活動を目的とする教会法人は、租税の目的では、慈善又は教育を目的とする法人と同様に扱う。宗教又は礼拝以外の教会法人の活動は、その組織と目的を尊重しつつも、その活動に関する国家の法律及び租税制度に従う。

④ 礼拝のための建物、文書の公示、礼拝のための建物又は教会建物の内部又はその玄関への掲示及び建物内で行われる募金は、引き続き現行制度に従う。

⑤ 教会法人に属する財産の管理は、教会法に定める規制に従う。但し、教会法人による財産の取得は、法人による財産の所得に関してイタリアの法律が定める規制にも従う。

⑥ 両当事者は、この協約の署名と同時に、規範作成のための同数委員会を設置する。教会法人及びその財産に係るあらゆる事項の規律並びにイタリア国家が負う財政上の責任の見直し及び教会法人の財産管理におけるイタリア国家の介入の見直しは、この委員会の同意に委ねるものとする。

以前の政教協約〔ラテラノ協約〕第17条第3項、第18条、第27条、第29条及び第30条は、新たな規律が発効するまで暫定的に引き続き適用する。

concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 6 — La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti.

Art. 7 — 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina

第8条〔婚姻〕 教会法の規範に従って結ばれた婚姻契約は、関連する証明書が市庁舎に公示され、市民権登録簿に記載されるという条件のもとに、国法上の効力を承認する。主任司祭又はその代理人は、挙式後直ちに、契約当事者に対し、夫婦の権利及び義務に関する民法典の条文を朗読して婚姻の国法上の効力を説明し、続いて婚姻証明書の正本を2部作成する。婚姻証明書には、民法典に従って合意した夫婦の誓約を挿入することができる。

聖座は、次に掲げる場合には登録がなされえないことに留意する。

a) 挙式を行うのに必要な年齢に関して、夫婦が民法典の要件を充たさないとき

b) 民法典が例外を認めない婚姻障碍事由が夫婦間に存在するとき

但し、登録は、民法典上、婚姻の無効又は取消しの訴えをもちや提起しえないときは、これを認める。

登録の申請は、挙式から5日以内に挙式が行われた地の主任司祭が書面で行う。市民権登録係員は、登録の条件が充たされているときは、証明書の受領から24時間以内に登録を行い、これを主任司祭に通知する。

婚姻は、市民権登録係員が何らかの理由で上述の期間が過ぎてから登録を行った場合であっても、挙式の時点から国法上の効力を有する。

登録は、婚姻契約の両当事者が挙式の時点から登録の申請の時点まで間断なく未婚であって、第三者が正当に取得する権利を侵害しないときは、両者の申請に基づいて後日これを行うことができる。申請を他方当事者が知りながら反対しないときは、一方当事者の申請に基づいても、登録を後日行うことができる。

② 教会裁判所による婚姻無効の判決であって、教会の上位統制機関の執行命令を受けたものは、次に掲げる事実が確認されたときは、婚姻契約の両当事者又はその一方の請求に基づき、管轄の控訴院の判決で、イタリア共和国において有効なものと宣言する。

a) 教会裁判官が、本条に従ってなされた婚姻に関する訴訟について判断する権限を有する裁判官であったこと

restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Art. 8 — 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

- a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
- b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

- a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente

2 カトリック教会に関するもの

- b) 教会裁判所の手続において、イタリア法の基本原理と異なる方法で主張及び反論する権利が両当事者に保障されていたこと
- c) 外国の判決が効力を有する旨の宣言に関してイタリアの立法が要求するその他の条件が充たされていること

控訴院は、教会法に従って言い渡された判決を執行するための判決において、婚姻が無効であると宣言される夫婦の一方のために、経済上の暫定措置をとることができる。この場合、控訴院は、両当事者を、その事項に関して権限を有する裁判官に委ねる。

- ③ 聖座は、婚姻に関するこの定めに同意するに際して、婚姻に関してカトリックの教義が不変の価値を有すること並びに社会の基礎である家族の尊厳及び価値に教会が配慮していることを確認することが必要であると表明する。

第9条〔初等・中等教育〕 イタリア共和国は、学校設立の自由及び教育の自由の原理に従い、その憲法に定める条件のもとで、カトリック教会に対し、各種類と各段階の学校及び教育施設を自由に設立する権利を保障する。

それらの学校は、同等の権利を有し、完全な自由を保障される。その生徒は、国家試験においても、国立及び公立の学校の生徒と等しい修学上の取扱いを保障される。

- ② イタリア共和国は、宗教文化の価値を承認し及びカトリックの教義の諸原理がイタリア国民の歴史的財産の一部となっていることを考慮して、大学以外の各種類と各段階の国公立学校において、カトリック教の教育を学校目的の枠内で引き続き保障する。

上述の教育を受けるかどうかを選択する権利は、両親の良心の自由と教育上の責任を尊重しつつも、各人に保障する。

生徒及びその両親は、入学の時に、学校教育機関の求めに基づき、この権利を行使する。その選択は、いかなる形の差別の原因にもなってはならない。

第10条〔高等教育〕 大学、神学校、学術団体、寄宿学校並びに聖職者及び修道士のため又は教会科目の教育のためのその他の施設であって、教会法に従って設立されたものは、引き続き教会機関のみに従属する。

- ② 国家は、神学及び両当事者の合意により定めるその他の教会科目に関する学位であって、聖座の認可する学部が授与するものを承認する。

古文書学、公文書学、文書学及び図書館学に関する教皇庁の学校において取得した卒業資格も同様に、承認する。

articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Art. 9 — 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Art. 10 — 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche,

2 カトリック教会に関するもの

- ③ 聖心カトリック大学の教授資格者及び関係職員の任命は、宗教上の人物評価の下に、権限ある教会機関の承認に服する。

第11条〔軍隊・病院等における司牧〕 軍隊、警察若しくはこれに類似するその他の役務に従事していること、病院、診療所若しくは生活保護施設に入院していること並びに拘禁施設及び監獄に収監されていることは、カトリック教徒が宗教的自由を行使し又は礼拝活動を行うことを妨げる事由とされてはならない。

- ② カトリック教徒に対する霊的救済は、教会機関の指名に基づき、イタリアの権限ある機関が任命する聖職者によって確保する。この任命は、両機関の間の協定により定める法制、組織編成及び方法に従う。

第12条〔文化財の保護〕 聖座とイタリア共和国は、歴史的遺産及び芸術的財産の保護のため、それぞれの領域において協力する。

両当事者の権限ある機関は、イタリアの法律の適用と宗教上の必要とを調和させるため、教会法人及び教会施設に属する宗教上の価値のある文化財を保護し、有効に利用し及び享受するのに適切な措置について協定を結ぶ。

教会法人及びその施設が有する文書及び図書館であって、歴史的価値を有するものの保護及び利用は、両当事者の権限ある機関の間の取極に基づいて援助及び促進することができる。

- ② 聖座は、ローマの地下及びイタリア領土のその他の部分に存在するキリスト教の地下墓所の自由使用権を保持し、これに伴う管理、保存及び保守の負担を負う。聖座は、その他の地下墓所の自由使用権を放棄する。

聖座は、必要な発掘を行うとき及び聖遺物を移動させるときは、国家の法律を遵守し、第三者の権利に係わる場合にはこれを尊重する。

第13条〔発効期日、ラテラノ協約の効力、新たな協定〕 以上の諸規定は、ラテラノ協約の改正をなし、両当事者により承認されたものであって、批准書の交換の日に効力を生ずる。この協定に再び定められなかったラテラノ協約の諸規定は、第7条第6項に定めるものを除き、廃止する。

determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituiti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Art. 11 — 1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Art. 12 — 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Art. 13 — 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto

2 カトリック教会に関するもの

- ② 新たな事項についてカトリック教会と国家の協力が必要であることが明らかになったときは、両当事者の新たな協定又は権限ある国家機関とイタリア司教協議会との間の取極によって規律することができる。

第14条〔解釈上及び適用上の問題の解決〕 聖座とイタリア共和国は、以上の規定について解釈上及び適用上の問題が将来生じたときは、その任命する同数の委員から成る委員会に友好的な解決の探求を委ねる。

dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 14 — Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

附属議定書

聖座とイタリア共和国は、ラテラノ協約を改正するこの協約に署名するに際し、ラテラノ協定及び確定したこの改正が適切な説明によってより良く適用されることを確保し及び解釈上の問題が生じることを避けるため、合意に基づいて以下の通り宣言する。

1 第1条について

カトリック教がイタリア国家の唯一の宗教であるという、ラテラノ協定で言及された原則は、爾後効力を有しないものとみなす。

2 第4条について

- a) 第2項に関して、裁治権者、主任司祭、助任司祭、礼拝のための教会主管者司祭、第11条に定める霊的救済の役務に従事する司祭は、司牧に就いているものとみなす。
- b) イタリア共和国は、聖職者についてなされる刑事手続が裁判当局から管轄の教会当局に通知されることを保証する。
- c) 聖座は、ラテラノ協約のこの改正により、教会機関が行なった判決及び処分であって、ラテラノ条約第23条第2項に定めるものの国法上の効力はイタリア市民に憲法上保障された権利と調和するものと理解されるという、国家が同条についてなした解釈について、教会法が損なわれない限りで同意することを表明する。

3 第7条について

- a) イタリア共和国は、特別な事情が生じたときに権限ある政府機関と教会機関との間で取極がなされた場合を除き、教会法人については不動産の収用を引き続き免れることを保障する。
- b) 第6項に定める同教委員会は、この協約の署名から6箇月以内にその作業を終了するものとする。

4 第8条について

- a) 第1項第b号の適用において、次に掲げる事由は、民法典が例外を認めない婚姻障碍事由であると理解する。
 - 1 婚姻契約当事者の一方が精神上の障害により禁治産を宣告されている

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all'art. 1:

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all'art. 4:

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'art. 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'art. 7:

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all'art. 8:

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lett. b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

2 カトリック教会に関するもの

こと

- 2 配偶者間に国法上有効な他の婚姻が存在していること
 - 3 犯罪又は直系姻族関係から生じる婚姻障碍事由が存在すること
- b) 第2項に関しては、イタリア民事訴訟法典第796条及び第797条の適用において、教会法に基づく婚姻の拘束力について規律する教会法の特殊性を、とりわけ次に掲げるように考慮するものとする。
- 1 裁判のなされる地の法律をイタリア法が参照しているときは、教会法を参照しているものと理解されることを考慮する。
 - 2 教会法上執行力を持つに至った判決は、確定判決であるとみなす。
 - 3 いかなる場合であっても本案の再審理は行われぬものと理解する。
- c) 第2項の規定は、この協約が発効する以前にラテラノ協約第34条及び1929年5月27日法律第847号の規範に従ってなされた婚姻であって、世俗の裁判機関においてそれらの規範上の手続が開始されていないものにも適用する。

5 第9条について

- a) 第2項に掲げる学校におけるカトリック教の教育は、教会機関が適性を認め、その合意の下に学校教育機関が任命する教員が、教会の教義に従い、生徒の良心の自由を尊重して行う。
- この教育は、幼稚園及び小学校においては、これを行うべき教会機関が適性を認めた担任教員が行うことができる。
- b) 次に掲げる事項は、権限ある学校教育機関とイタリア司教協議会との間の取極で別に定める。
- 1 各種類及び各段階の公立学校におけるカトリック教教育の計画
 - 2 授業時間割に配置する方法を含めてカトリック教の教育を組織する方法
 - 3 教科用図書の選定の基準
 - 4 教員の職務上の資格
- c) 第2項の規定は、当該事項が特別の規範で規律されている国境周辺の州の現行制度を妨げるものではない。

- 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
 - 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
 - 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
- b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare,
- 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
 - 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
 - 3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
- c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'art. 9:

- a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito — in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni — da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
- b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
- 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
 - 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
 - 3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
 - 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
- c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

2 カトリック教会に関するもの

6 第10条について

イタリア共和国は、第3項を解釈するにあたり、同項が1929年2月11日の協約第38条を改正していないので、同条に関する憲法裁判所の1972年判決第195号に従う。

7 第13条第1項について

両当事者は、それぞれの領域においてこの協約の規定を実施するため、適切な協議を行う。

この附属議定書は、聖座とイタリア共和国が同時に署名した、ラテラノ協約を改正する協約の不可分の一部をなす。

6. In relazione all'art. 10:

La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 — che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 — si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione all'art. 13 n. 1:

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

2 カトリック教会に関するもの

3 イタリアにおける教会法人及び教会財産並びに教区で奉仕するカトリック聖職者の扶持に関する諸規定(1985年5月20日法律第222号)

第1章 国法上認可された教会法人

第1条〔法人格の付与〕 教会官庁が組織し、承認した団体であって、イタリアに住所を有し、宗教又は礼拝を目的とするものは、國務院の意見を聴取した共和国大統領令で国法上の法人として認可する^(*)。

* 現在では、教会法人認可の権限は内務大臣に移され(1991年1月12日法律第13号)、國務院の意見の聴取も不要とされている(1997年5月15日法律第127号第17条第26号)。

第2条〔宗教・礼拝目的の認定〕 カトリック教会の階層組織の一部をなす団体、修道会及び神学校は、宗教又は礼拝の目的を有するものとみなす。

- ② その他教会法上の法人、財団、カトリック教会の法秩序において法人格を有しない教会団体一般については、宗教又は礼拝の目的は、第16条の規定に従い、その都度確認する。
- ③ 前項に定める確認は、教会法が定める慈善的性格をもつ目的と結び付いている場合であっても、宗教又は礼拝の目的が当該団体を構成する本質的要素であることを認証するために行う。

第3条〔法人格の付与手続〕 法人設立の認可は、教会法に従い当該団体を代表する者による教会官庁の事前の同意を得た請求又は教会官庁による請求に基づき行う。

第4条〔既存の教会法人〕 国家法秩序において法人格を有する教会法人は、国法上認可を受けた教会法人の資格を有する。

第5条〔教会法人の登記〕 国法上認可を受けた教会法人は、法人登記簿に登記することを要する。

- ② 法人登記簿には、民法典第33条及び第34条に定める事項^(*)を記載し、法人の運営規定及び法人代表機関の権限を明らかにしなければならない。登記に関しては、教会法人に対し、私法人について定める取扱いと異なる取扱いをすることはできない。

2-3. LEGGE 20 MAGGIO 1985, n. 222, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

TITOLO I ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

1. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

3. Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

4. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

5. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2 カトリック教会に関するもの

*民法典第33条および第34条は、2000年2月10日共和国大統領令第361号第11条により廃止された。法人登記簿への記載事項について、同大統領令第4条及び第8条1項をみよ。

- ③ この法律の第19条及び第20条に定める処分は、法人登記簿に登録するため、職権で送付する。

第6条〔既存の教会法人等の登記〕 すでに認可された教会法人は、この法律の施行から2年以内に法人登記簿への登記を求めなければならない。

- ② イタリア司教協議会は、1986年9月30日までに登記を求めなければならない。
- ③ 聖職者扶持機構、教区、小教区は、1989年12月31日までに登記を求めなければならない。
- ④ この期間の経過後は、前各項に定める教会法人は、法人登録簿に事前に登記することによってのみ、法律行為をなすことができる。

第7条〔修道会及び使徒的生活の会〕 修道会及び使徒的生活の会は、イタリアに主たる住所を有しないときは、認可することができない。

- ② 修道会及び使徒的生活の会のイタリア管区は、イタリアに住所を有するイタリア市民により法上又は事実上代表されないときは、認可することができない。この規定は、修道会及び使徒的生活の会の長及び代理については、適用しない。
- ③ 第9条が定める場合については、この限りでない。

第8条〔修道会への法人格の付与〕 司教が管轄する修道会は、永続性が保たれ、聖座の事前の同意がある場合にのみ、認可することができる。

第9条〔使徒的生活の会等への法人格の付与〕 使徒的生活の会及び信者の公的会は、地域的な性格を有さず、聖座の事前の同意がある場合にのみ、認可することができる。

第10条〔その他の団体〕 教会官庁が組織し、承認した団体であって、前条に従い認可することのできないものは、民法典の定める条件により認可することができる。

- ② この団体は、すべての点で、国法により規律する。但し、宗教活動及び礼

6. Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

7. Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

8. Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

9. Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statuari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

2 カトリック教会に関するもの

拝活動に関する教会官庁の権限及び定款上の機関に対する教会官庁の権限については、この限りでない。

③ いずれにおいても、この法律の第3条を適用する。

第11条〔教会堂〕 教会堂の認可は、一般の礼拝に開放され、かつ他の教会法人に附属していない場合であって、維持及び儀式執行のため十分な手段を備えているときにのみ行うことができる。

第12条〔礼拝財団〕 礼拝財団は、目的を遂行し、住民の宗教上の必要に応えるのに十分な手段を有していることが明らかなきときは、認可することができる。

第13条〔司教協議会〕 イタリア司教協議会は、この法律の施行により、教会法人として国法上の法人格を取得する。

第14条〔祭式者会〕 住民の特別な必要又は宗教的及び文化的伝統に对应していない司教座祭式者会又は聖堂祭式者会に対する国法上の法人認可は、1987年1月1日以後、権限ある教会官庁の請求に基づき取り消すことができる。

② 新たな祭式者会は、既存の祭式者会の廃止若しくは合併又はその国法上の認可の取消しがなされた後にのみ、国法上認可することができる。

第15条〔教会法人の活動〕 国法上認可された教会法人は、1984年2月18日の政教協約第7条第3項第2段が定める条件に従って、宗教活動又は礼拝活動以外の活動を行うことができる。

第16条〔教会法人の行為能力〕 次に掲げる活動は、国法上効力を有するものとみなす。

- a) 宗教活動又は礼拝活動であって、礼拝の実践、魂の配慮、聖職者及び修道者の養成、宣教、教理教育並びにキリスト教教育に向けられたもの
- b) 宗教活動又は礼拝活動以外の救援活動又は慈善活動、知育活動、教育活動及び文化活動並びにあらゆる商業活動及び営利活動

第17条〔財産の取得〕 国法上認可された教会法人の財産の取得に関しては、法人に関する民法典の規定^(*)を適用する。

11. Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura.

12. Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

13. La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

14. Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

15. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.

16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

17. Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

2 カトリック教会に関するもの

*かつて民法典第17条は法人による不動産取得の許可制を定めていた。しかし、同条は、1997年5月15日法律第127号第13条で廃止された。

第18条〔代表権の制限等〕 教会法人が行った法律行為は、教会法典又は法人登記簿により明らかではない代表権の制限又は上位教会機関のそのような同意の欠缺を理由に善意の第三者に対し無効を主張することができない。

第19条〔定款の変更〕 国法上認可された教会法人の目的、財産の用途及び定款の重大な変更は、国務院の意見を聴取した共和国大統領令で認可されることにより、国法上効力を有する^(*)。

② 国法上の認可の要件のいずれかを失わせる変更が教会法人にあったときは、国法上の認可は、教会官庁及び国務院の意見を聴取した共和国大統領令で取り消すことができる^(*)。

*第1条に関する訳注をみよ。

第20条〔教会法人の廃止・消滅〕 国法上認可された教会法人の廃止及びその他の理由による消滅は、当該法人を廃止し又はこれが消滅したことを宣言する権限ある教会官庁の処分を法人登記簿に登録することにより国法上の効力を有する。

② 権限ある教会官庁は、この処分を内務大臣に送付し、内務大臣は、内務大臣令で第1項の登記を命じ、廃止され又は消滅した法人の財産の移転を行う。

③ この移転は、教会の処分の定めに従い行う。但し、いずれにしても、遺言者の意思、第三者の権利及び定款の規定を尊重しなければならず、他の法人に譲渡する場合には、法人の財産取得に関する民法典の規定^(*)を遵守しなければならない。

*第17条に関する訳注をみよ。

第2章 教会財産及び聖職者の扶持

第21条〔聖職者扶持機構の設立〕 1986年9月30日までに、教区司教の命令により、すべての教区に、教会法典第1274条が定める聖職者扶持機構を設立する。

② 関係司教の取極により、教区機構に相当する教区連合機構であって、目的を同じくするものを組織することができる。

18. Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a posti in terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

19. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

20. La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

21. In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

2 カトリック教会に関するもの

- ③ イタリア司教協議会は、第1項の期限までに、前各項に定める機構の資金を補完するための中央聖職者扶持機構を設立する。

第22条〔法人格の付与〕 中央聖職者扶持機構その他の聖職者扶持機構は、国法上認可された教会法人の資格を付与する内務大臣令が官報に掲載された日から国法上の法人格を取得する。

- ② この内務大臣令は、関連する教会法上の処分の通知を受けてから60日以内に定める。
- ③ 前各項に定める手続は、教区聖職者扶持機構の合併又は教区連合聖職者扶持機構の分割に係る教会法上の命令であって、1989年9月30日までに定められたものの国法上の認可にも適用する。

第23条〔定款〕 各聖職者扶持機構の定款は、イタリア司教協議会の定めに従い、教区司教が定める。

- ② いずれにしても、各扶持機構の管理評議会の委員の少なくとも3分の1は、教区聖職者が選挙により指名する代表者でなければならない。

第24条〔扶持〕 1987年1月1日から、すべての扶持機構は、定款に従い、イタリア司教協議会が定期的に定める方法で、教区のために奉仕を行う聖職者の生計及び品位を維持するための扶持を行う。但し、第51条が定める場合については、この限りでない。

- ② 教会法典第1274条第1項にいう教区のために行う奉仕とは、イタリア司教協議会が定める規定で定義する職務の行使をいう。
- ③ この奉仕を行う司祭は、第33条a号及び第34条第1項に定める法人から、その各条が支給すべきとしている限りで、本条第1項に定める方法で自己の生計維持のための報酬を受ける権利を有する。

第25条〔租税〕 第24条、第33条a号及び第34条に定める報酬は、租税の目的でのみ、給与所得と等しく扱う。

- ② 中央扶持機構は、この報酬から租税の天引きを行い、その属する司祭のために年金保険負担金及び医療保険負担金も支払う。

第26条〔収益事業所得からの控除〕 国法上認可された修道会、その管区及び支部は、収益事業所得の決定に当たり、当該法人が行う商業活動に継続的に

22. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

23. Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

24. Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

25. La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

26. Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che prestino continuamente opera

2 カトリック教会に関するもの

従事する構成員のそれぞれについて、その生産に密接に関連しかつその従事に係る費用又は負担に代わるときは、年金保険負担金を除き、全国社会保障機構の被用者年金基金が支給する年金について定める年間最低総額と同じ金額を控除することができる。

- ② この控除の承認に必要な文書は、財務大臣令で定める。
- ③ 前各項の規定は、この法律が施行される租税年度の次の年度から適用する。

第27条〔補完的な社会保障制度〕 中央聖職者扶持機構その他の聖職者扶持機構は、自主的に聖職者のための補完的な年金保険事業も行うことができる。

- ② 教区扶持機構は、定款の関連規範に従い、その資産の一部を、十分な収入源を有しない者が教会生活を止めたときに明らかになった必要に応えるために充てる。

第28条〔聖職禄等の消滅〕 名称を問わず、教区に存在する司教生計資産、祭式者会聖職禄、主任司祭禄又は助任司祭禄は、各扶持機構を設立する教区司教の命令により当然に消滅し、その財産は、この扶持機構に適法に移転する。1917年の教会法典第1473条により聖職禄受給者が有する権利は、消滅する。

- ② 前項に従い消滅する聖職禄は、上記の命令及びこれを補完する命令で列挙する。
- ③ 前各項に定める教会法上の処分は、第22条が定める方法及び条件で行う。
- ④ この扶持機構は、消滅した聖職禄を、その積極財産及び消極財産のすべてについて承継する。

第29条〔教区及び小教区〕 教会法秩序において組織された教区及び小教区の住所及び名称は、1986年9月30日までに、権限ある教会官庁の処分決定する。

- ② この団体は、各教区及び小教区に国法上認可された教会法人の資格を付与する内務大臣令が官報に掲載された日から法人格を取得する。
- ③ この内務大臣令は、教会法上の処分の通知を受けた日から60日以内に定める。
- ④ 礼拝施設、司教館、祭式者会の建物、教育活動若しくは慈善活動又はその他の司牧活動に用いる不動産及び礼拝の責務の遂行のためにすべて充てられる財産、並びに聖職禄収入基金の一部をなさないその他の財産又は資産で

in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

27. L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

28. Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

29. Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

2 カトリック教会に関するもの

あつて第28条に従い扶持機構に移転するものは、教区司教の処分でさらに特定して、教区、小教区及び廃止されない祭式者会に割り当てる。

第30条〔小教区の教会堂法人の消滅〕 小教区の教会堂が法人格を有するとき、この法人格は、第29条に従い小教区が法人格を取得することにより消滅し、その財産は、適法に小教区に移転する。小教区は、消滅した法人を、その積極財産及び消極財産のすべてについて承継する。

- ② 権限ある教会官庁は、第29条第1項に定める処分により、消滅する小教区教会堂の一覧を通知する。
- ③ この法人は、各小教区教会堂から国法上認可された教会法人の資格を剥奪する内務大臣令が官報に掲載された日から法人格を失う。
- ④ この内務大臣令は、教会法上の処分の通知を受けた日から60日以内に定める。
- ⑤ 前各項の規定は、教会官庁が関連する教会法上の処分をしたときは、司教座教会堂の消滅と教区へのその財産の移転にも適用する。

第31条〔財産移転に係る細則〕 第22条第3項、第28条、第29条及び第30条に定める財産の移転並びに本法に従い必要な行為及び履行は、1989年12月31日までは、あらゆる賦課金及び負担金を免除する。

- ② 第29条及び第30条が定める財産の移転に関する登記及び移転登記は、他の行為又は文書を要することなく、同条に定める内務大臣令に基づき行う。但し、登録に関して、関連の現行法律が定める記載事項については、この限りでない。
- ③ 財産登録制度が行われる地域の教区では、消滅する法人の不動産は、第28条に定める教区司教の命令により、教区聖職者扶持機構及び第29条に定めるその他の法人であつて、消滅する法人を継承するもの間で分配する。
- ④ 第55条及び第69条に定める移転についても、同様に行う。

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

30. Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora l'autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

31. Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le vulture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

2 カトリック教会に関するもの

第32条〔無償贈与の承継〕 1987年7月1日以前の行為により聖職禄のためになされた無償贈与は、承継が聖職禄の消滅以後になされ又は贈与が聖職禄の消滅以前に受領されなかったときは、教区聖職者扶持機構に帰属する。

② 小教区教会堂又は司教座教会堂のためになされた無償贈与も同様に、第30条に従いこれを承継する小教区又は教区に帰属する。

第33条〔受領報酬額の通知〕 第24条に定める司祭は、教区聖職者扶持機構に対し、毎年、次に掲げる事項を通知する。

- a) 司祭評議会の意見を聴取して教区司教が定める規範に従い司牧を務める教会法人から受け取った報酬
- b) 他の主体からこの者に給与が支払われたときは、その給与

第34条〔適正生計維持費の決定〕 この扶持機構は、各司祭について第33条に従い受領した資料を認証する。同条に定める収入額が第24条に従いイタリア司教協議会が定める額に達しないときは、この扶持機構は、報酬の補填を定め、関係者に通知する。

- ② イタリア司教協議会は、扶持機構の処分に対する調停及び訴えの迅速審理手続を定める。この手続は、調停及び訴えの裁定につき権限を有する機関において当該聖職者が十分に代表されることを確保しなければならない。
- ③ この機関の決定に対しては、教区司教に審査を請求し又は教会法の定めるその他の手段に訴えることができる。
- ④ この請求は、教会法典第1737条第3項に定める場合を除き、執行停止の効力を有しない。

第35条〔生計維持費の補填〕 教区聖職者扶持機構は、その財産収入から第34条に定める補填を行う。

- ② この収入が十分でないことが明らかなきときは、教区扶持機構は、中央扶持機構に対し、所定額の報酬をすべての司祭に確保するのに必要な残余の額を要求する。
- ③ 運営上剰余が生じたときは、この部分は、イタリア司教協議会が定期的に定める額を中央扶持機構に払い込む。

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

32. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

33. I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corriposti da altri soggetti.

34. L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione e di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

35. Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

第36条〔財産譲渡の許可〕 譲渡及び教会法典第1295条に定めるその他の法律行為であって、教会法典第1292条第1項及び第2項第2号に従いイタリア司教協議会が定める上限額の少なくとも3倍の価値を有するものについては、教区聖職者扶持機構は、聖座に対し、書面で許可を求めるため、イタリア司教協議会の意見を示さなければならない。

第37条〔不動産の売却〕 聖職者扶持機構は、第3項に定める者以外の者に77万4685.35ユーロを超える価値を有する不動産を売却しようとするときは、その不動産が所在する県の知事に対し、送達文書によって、価格、支払手段及び売買契約に付すべきその他の重要な条件を示して、これを通知しなければならない。

- ② 知事は、この提案を受理してから6箇月以内に、その扶持機構に対し、次項に定める法人のうち、売却の提案で定める条件でその施設の目的のためその財産を取得しようとするものがあるかどうか、どの法人が取得しようとしているかを文書により通知し、同時に、その公法人がその条件で取得する旨の決定の謄本を送付する。
- ③ 知事は、財産の取得に関心を有する団体が複数あるときは、国、市町村、大学、州、県の優先順位に従って選ばなければならない。
- ④ 関連する売買契約は、第2項に定める通知が公表されてから2箇月以内に締結する。
- ⑤ 国以外の公法人が取得者であるときは、代金の支払いは、別段の約定がない限り、契約締結から2箇月以内に行わなければならない。
- ⑥ 国が取得者であるときは、代金は、別段の約定がない限り、契約承認の命令の登録の日から2箇月以内にその40パーセントを支払い、その日から4箇月以内に残余を支払わなければならない。
- ⑦ 取得者が支払う金額は、別段の約定がない限り、第2項に定める通知の公表の日から3箇月後に、第38条に従い再評価する。
- ⑧ 第2項に定める通知が同項に定める失効期間内に公表されないときは、扶持機構は、その不動産を、知事に通知した価格を下回らない価格で又は知事に通知した条件と異なる条件で自由に売却することができる。
- ⑨ 第1項に定める義務に反して締結した売買契約又は知事に通知した価格を下回る価格で若しくは知事に通知した条件と異なる条件で締結した売買契約は、無効とする。

36. Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

37. L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a € 774.685,35, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse

2 カトリック教会に関するもの

- ⑩ 前各項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
 - a) 財産の取得者が教会法人であるとき
 - b) 先買権が存し、その名義人がこれを行使するとき
- ⑪ 第1項に定める通知は、第3項に定める者以外の者に対する売却が通知の公表の日から3年後になされるときは、更新しなければならない。

第38条〔価格の見直し〕 前条第1項及び第7項に定める金額は、中央統計局が算定した、労働者及び被用者の家族に係る消費物価指標の変動と同じ基準で再評価する。この変動は、次に掲げる時期に確認する。

- a) 第1項の場合には、この法律の施行の前月と提案が通知された月との間
- b) 第7項の場合には、同項に定める時期の前月と支払いの月との間

第39条〔中央聖職者扶持機構評議会〕 中央聖職者扶持機構は、評議会が管理する。この評議会は、少なくともその委員の3分の1は、イタリア司教協議会が定める方法に従い聖職者が指名する代表者で組織する。

- ② 委員長及びその他の委員は、イタリア司教協議会が指名する。

第40条〔中央聖職者扶持機構の収入〕 中央聖職者扶持機構の収入は、主として第46条に従い払い込まれる奉納金と第41条第2項に定める金額とで構成する。

第41条〔使途の決定〕 イタリア司教協議会は、毎年、第48条が定める目的の範囲でのみ、第47条に従い受領した金額の使途を決定する。

- ② イタリア司教協議会が聖職者の扶持に充てた金額は、中央扶持機構に移転する。

第42条〔収支見積書〕 各聖職者扶持機構は、報酬の支払いを始める前に、中央扶持機構に対し、その第35条第2項に定める補填の要求を付したその収支見積を通知する。

- ② 中央扶持機構は、収支見積りの資料を認証して、必要な配分を行う。

rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

- a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
- b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

38. Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

- a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;
- b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

39. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

40. Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

41. La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

42. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede

2 カトリック教会に関するもの

第43条〔収支報告書〕 各聖職者扶持機構は、報酬の支払いが終了したときは、中央扶持機構に対し、収支報告書を送付する。この収支報告書には、特に、第35条に従い受領した金額を各司祭に支払った基準及び方法を記載しなければならない。

第44条〔報告書〕 イタリア司教協議会は、権限ある国家官庁に対し、毎年、第46条、第47条及び第50条第3項に定める金額の支出に係る報告書を送付し、これを司教協議会の公式機関紙に掲載する。

- ② この報告書には、次に掲げる事項を必ず記載しなければならない。
- a) 教区のための奉仕する司祭の数
 - b) その品位ある生計維持について司教協議会が定めた金額
 - c) 聖職者の扶持に充てる金額であって、第46条及び第47条に定めるものの総額
 - d) この金額によって報酬のすべてを保証される司祭の数
 - e) この金額によって報酬の補填を保証される司祭の数
 - f) 第25条に従いなされる租税の天引き並びに社会保障分担金及び社会福祉事業分担金の支払いの総額
 - g) 中央聖職者扶持機構が各聖職者扶持機構のために行った助成
 - h) 第48条が定めるその他の目的のためになされた助成
- ③ イタリア司教協議会は、この報告書の内容及び第47条に定める金額を充てた目的について十分な情報を提供する。

第45条〔不動産に係る市町村税の特例〕 聖職禄に属する不動産の価値の上昇に係る市町村税についての現行諸規定は、聖職者扶持機構に属する不動産に適用する。

第46条〔寄附金控除〕 自然人は、1989租税年度から、イタリアカトリック教会の聖職者扶持のための中央機構のために現金で行った寄附を、その総所得から1032.91ユーロまで控除することができる。

alle erogazioni necessarie.

43. Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

44. La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

- a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;
- b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;
- c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;
- d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;
- e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;
- f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
- g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;
- h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

45. Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di € 1.032,91, a favore dell'Istituto centrale per il

2 カトリック教会に関するもの

- ② これに関する方法は、財務大臣令で定める。

第47条〔個人所得税に係る用途指定分〕 1987年1月1日から1989年12月31日までにこの法律に従いイタリア司教協議会及び礼拝建物基金に給付すべき金額は、国庫省予算にこのための目を設けて記載する。同時に、国庫省予算の第4493目、内務省予算の第2001目、第2002目、第2031目及び第2071目並びに公共事業省予算の第7871目は、廃止する。

- ② 1990年度から、年次申告に基づいて当局が算定した個人所得税の0.8パーセントに等しい額は、その一部を国家が直接に行う社会的利益又は人道的性格を有する目的のために、またその一部をカトリック教会が直接に行う宗教的性格を有する目的のために充てる。
- ③ 前項所定の用途は、年次所得申告において納税者が明示した選択に基づいて決定する。選択を明示しなかった納税者に係る用途指定分の用途は、明示された選択の割合に応じて定める。
- ④ 1990会計年度、1991会計年度及び1992会計年度については、国家は、第50条に従い、1989年にイタリア司教協議会に給付したのと同額を各年の3月中旬にイタリア司教協議会に前払いする。但し、1996年の6月中旬に総調整を行う。
- ⑤ 1993会計年度からは、国家は、直前の4箇月に係るカトリック教会への用途指定の年次申告に基づいて各税務署が査定した額により計算した額を6月中にイタリア司教協議会に前払いする。但し、次年度の1月中旬に調整を行う。

第48条〔用途指定分の用途〕 第47条第2項に定める金額について、国家は、世界の飢餓、自然災害、難民救援又は文化財保護のための臨時措置のために用いることができ、カトリック教会は、国民の礼拝の必要、聖職者の扶持又は国民共同体若しくは第三世界諸国のための慈善措置のために用いることができる。

sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

47. Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

48. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

2 カトリック教会に関するもの

第49条〔同数委員会〕 1989年に続く各3年の終わりに、政府官庁及びイタリア司教協議会が任命するこのための同数委員会は、第46条に定める控除額の見直しを行い、第47条に定める個人所得税の用途指定分の収入の評価を行い、場合によっては改正の準備を行う。

第50条〔経過規定〕 〔省略〕

第51条〔経過規定〕 〔省略〕

第52条〔聖職禄の管理〕 国家は、1986年12月31日まで引き続き、聖職禄の通常の管理を越える行為について後見を行う。

② 1987年1月1日から1989年12月31日まで、依然存在している聖職禄は、教会法上の許可処分なくして通常の管理を越える財産譲渡その他の行為をすることができない。売買契約は、この許可が必要である旨を含まなければならず、この許可は、売却代金の利用方法も定める。

第53条〔礼拝建物〕 カトリックの礼拝建物の建設及びこれに係る小教区施設のための財政上の義務は、1971年10月22日法律第865号及び1977年1月28日法律第10号並びにこれを改正する規定に従い、権限ある国家官庁が決定する。

② 第1項に定める礼拝建物及び小教区施設であって、州税及び市町村税で建築されるものは、拠出金の支出から20年が経過しない限り、その用途と異なる用途に用いることができず、譲渡することもできない。

③ この制限は、不動産登記簿に登録する。この制限は、この期限が短縮される割合に応じてかつ第38条に定める方法で決定される再評価をしたうえで、拠出金の名義人が受領した金額を返還したときは、教会官庁と支出を行う国家官庁との取極めによりこの期限の満了前に消滅させることができる。

④ この制限に反する行為及び取引は、無効とする。

第3章 礼拝建物基金

第54条〔礼拝基金の廃止〕 礼拝基金及びローマ市慈善宗教基金は、1987年1月1日から廃止する。

② 名称を問わず、礼拝、慈善及び宗教の目的に充てられた特別な公団であつ

49. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

50. (*Omissis*)

51. (*Omissis*)

52. Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

53. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

TITOLO III FONDO EDIFICI DI CULTO

54. Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.

Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di

2 カトリック教会に関するもの

て、現に共和国の知事が運営しているものも、この同じ日から廃止する。

- ③ この日付に至るまでは、上記の基金及び公団は、引き続き現行の規定により規律する。

第55条〔礼拝基金等の財産の帰属〕 旧空席聖職禄の出納長の財産及び1929年5月27日法律第848号第18条に定める宗教基金の財産、礼拝基金の財産、ローマ市慈善宗教基金の財産並びにヴェネト聖職者管理基金、ヴェネト聖職者読誦額基金、トスカーナ礼拝特別公団及びグロッセート教会財団といった名称を有する礼拝特別公団の財産は、1987年1月1日から、礼拝建物基金の名称を有する一の財団にまとめる。

- ② 礼拝建物基金は、上記の法人、公団及び財団の積極的及び消極的な財産関係を承継する。

第56条〔法人格の付与等〕 礼拝建物基金は、法人格を有し、国家の財産管理を規律する規範に基づいて管理し、税制上の特権、免除及び優遇措置を享受する。

第57条〔礼拝建物基金の管理〕 礼拝建物基金の管理は、内務省に属する。内務省は、宗務総局を通じて、県にあっては知事を通じて、この管理を行う。

- ② 内務大臣は、この基金の代表権を有する。
③ 内務大臣は、管理評議会の補佐を受ける。管理評議会は、内務大臣の提案に基づき共和国大統領が任命する。管理評議会は、次に掲げる者で組織する。
委員長（この者は、内務大臣が指名する。）

宗務総局長

内務大臣が指名する委員2人

公共事業大臣が指名する委員1人

文化環境大臣が指名する委員1人

イタリア司教協議会が指名する委員3人

- ④ 管理評議会の権限は、規則で定める。

第58条〔基金の用途〕 第50条第3項に定める方法で補填された礼拝建物基金の財産の収入は、この基金に属する礼拝建物の保全、修復、保護及び有効利用並びにこの基金が負う負担のために用いる。

- ② これに係る建築事業の計画及び実施は、文化環境省の権限に属するものを

religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto — gestione clero curato, Fondo clero veneto — gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

56. Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.

57. L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.

Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.

Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato con suo decreto, e composto da:

- il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
- il Direttore generale degli affari dei culti;
- 2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
- 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

58. I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

2 カトリック教会に関するもの

除き、公共事業省に属する。

第59条〔予算及び決算〕 礼拝建物基金の予算及び決算は、内務省の予算及び決算にそれぞれ添付して国会の承認を受ける。

第60条〔永続的な積極的財産関係の消滅〕 第54条に定める廃止された基金及び第55条に定める財産の継承者である礼拝建物基金が永代小作料、納付金、永代賃貸料及び年間に30.99ユーロを超えないその他の現金貸付又は農作物貸付を取り立てる権利の原因となる永続的な物権関係及び債権関係は、1987年1月1日から消滅する。

- ② 農作物貸付を現金に換算した額は、1966年7月22日法律第607号第1条第2項に定める基準により決定する。
- ③ 受領する職は、債務者に対する対価なしに関連する会計の決算を行い、債務者及び利害関係を有する職に通知する。

第61条〔消極的財産関係の免除〕 礼拝建物基金は、1987年1月1日から、第54条及び第55条に定める廃止された基金、公団及び財団の予算にとって負担となる永代小作料及び定期小作料を、その価値の15倍に相当する額を支払うことにより免除される。

- ② 農作物貸付を現金に換算した額は、1966年7月22日法律第607号第1条第2項に定める基準により決定する。

第62条〔不動産賃貸借契約の解除〕 祭式執行聖職者のために締結されたローマ、トレント及びトリエステに存する不動産の賃貸借契約であって、その反対給付がローマ市慈善宗教基金及び旧出納長財産にとって負担となるものは、1987年1月1日から解除する。但し、現在の受益者は、反対給付を引き受けることで関連する契約を承継することができる。

- ② この場合、現在の受益者には、支払い済み年間賃料を契約の名義書換費用及び登録費用のための拠出金という名目で10パーセント増額した金額の5倍に等しい金額を支払う。

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

60. Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire €30,99 annui.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

61. Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

62. I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economici, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

2 カトリック教会に関するもの

第63条〔その他の貸付の免除〕 形式の如何を問わず、第54条及び第55条に定める廃止された基金、公団及び財産にとって負担となるその他のすべての貸付の免除は、この貸付量の10倍に等しい金額を支払うことで行う。

第64条〔補償の拒否〕 前各条に定める免除の対象となる者は、補償を拒否するときは、関連処分の通知から30日以内にこれを通知しなければならない。

② 補償の拒否がなされたときは、1966年7月22日法律第607号第2条以下に定める手続を適用する。

第65条〔財産の処分〕 礼拝建物基金は、国家及びこれに類する法人が使用する財産の管理を規律する規範に従い、一般住宅としての使用に充てられた不動産を譲渡することができ、1959年1月17日大統領令第21条の例外として収益を投資する。

第4章 最終規定

第66条〔特別な教会の聖職者の任命〕 トリノの聖シンドーネ教会及びスベルガ教会、ローマのパンテオン教会及びスダリオ教会、ローマ、トリノ、フィレンツェ及びナポリの旧王宮に附属する礼拝堂、サン・ロッソール御料、ヴェネツィアの旧王宮内の小礼拝堂、国王及び王族の宮殿及び離宮に附属する礼拝堂並びにミラノの宮殿にあるサン・ゴットアルド小教区教会、ナポリのサン・フランチェスコ・ディ・パオラ小教区教会及びパレルモのサンピエトロ小教区教会に任ずる聖職者は、一般的な教会法に従い、権限ある教会官庁が自由に任命する。

第67条〔特定聖職者の報酬〕 本法施行の時点で奉仕する第66条所定の聖職者は、終身手当ての名目で、現に享受する報酬を保障し、その額は、国家公務員について定めるのと同じ割合の金額になるよう3年毎に関連取極で見直す。

② 1984年7月1日時点でナポリのサン・フランチェスコ・ディ・パオラ大聖堂に任ずる労働者及び本法施行の日にその職務にある労働者は、引き続き奉仕する。

第68条〔特別な教会等の帰属〕 第66条に定める教会、礼拝堂及び小礼拝堂

63. L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

64. I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

65. Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

66. Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.

67. Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

68. Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

2 カトリック教会に関するもの

は、引き続き、現にこれを所有する法人に属する。

第69条〔特定の教会等の財産の帰属〕 ナポリのサン・フランチェスコ・ディ・パオラ大聖堂、パレルモの旧王宮内のサンピエトロ礼拝堂及びミラノの旧王宮に附属するサン・ゴットアルド教会の財産は、負担とともに、礼拝建物基金に移転する。

第70条〔費用負担〕 第67条及び第69条の施行に伴う費用は、現に共和国大統領予算の負担とされているものを除き、礼拝建物基金の予算の負担とする。

第71条〔信者の会〕 専ら又は主として礼拝の目的を有しない信者の会は、引き続き国家法律により規律する。但し、礼拝のための活動に関しては、教会官庁の権限に服する。

② 1929年6月7日に存した信者の会であって、1929年12月2日勅令第2262号により裁可された規則第77条第1項が定める命令が未だ発せられていないものについては、同条の規定は、引き続き効力を有する。

第72条〔教会財産管理委員会〕 既存の教会財産管理委員会は、引き続き、1929年5月27日法律第848号第15条及び第16条並びにこれに係るその他の規定により規律する。1929年12月2日勅令第2262号により裁可された規則第33条から第51条まで及び第55条並びに1935年9月26日勅令第2032号並びにその後の改正は、この法律の施行のための規定の施行まで引き続き適用する。

② 1989年12月31日までは、教会財産管理委員会は、イタリア司教協議会と内務大臣の合意があるときは、現行規定が定める場合以外の場合であっても、国务院の意見を聴取した共和国大統領令で廃止することができる。その財産の使途は、引き続き1935年9月26日勅令第2032号第1条に従うものとする。

第73条〔廃止された教会法人財産〕 1929年2月11日の政教協約第27条並びに1929年5月27日法律第848号第6条、第7条及び第8条が定める財産の譲渡及び分配であって、未だ行われていないものは、引き続き現行規定により規律する。

第74条〔廃止規定〕 1929年5月27日法律第848号及びその後の改正及び

69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

70. Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

71. Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

72. Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

73. Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

74. Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive

2 カトリック教会に関するもの

1952年12月18日法律第2522号及び1962年4月18日法律第168号及びその後の改正及び補完並びに本法に反するその他の法律及び規則の規定は、明示的な定めのない限り、廃止する。

第75条〔施行期日〕 本法は、イタリア共和国官報と使徒座官報に同時に掲載されることにより、国家秩序及びカトリック教会秩序において発効する。

- ② 権限ある国家官庁及び教会官庁は、それぞれの秩序において、本法の施行のための規定を発する。
- ③ 本法第2章に係る前項所定の規定については、教会法秩序において権限を有する官庁は、イタリア司教協議会とする。

modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

75. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.

3 協定宗派に関するもの

1 国家とワルドー派との間の関係を規律するための規範 (1984年8月11日法律第449号)

第1条〔ワルドー派との関係を規律する法〕 国家とワルドー派教会との関係は、1984年2月21日に締結され、この法律に付された協定に基づき、以下の各条の規定により規律する。

- ② その結果、この法律の施行の日から、1929年6月24日法律第1159号及び1930年2月28日勅令第289号の規定は、ワルドー派の教会、その一部をなす組織及び団体並びにそれを構成する機関及び人に関しては効力を失う。

第2条〔宗教に関する自由〕 イタリア共和国は、ワルドー派の秩序の自治と独立を表明する。

- ② イタリア共和国は、憲法が保障する自由の権利を想起し、礼拝祭司の任命、教会の組織及び教会事項における裁治権がワルドー派の秩序の範囲内でいかなる国家の干渉もなくして行われることを承認する。
- ③ イタリア共和国は、ワルドー派並びにこれに属する機関及び組織は紀律事項及び霊的事項につきこれらが採った措置の執行に関して引き続き国家の機関に頼らないということに留意する。

第3条〔礼拝の費用〕 イタリア共和国は、ワルドー派の要求を受け入れ、ワルドー派の礼拝の維持のための永続的な手当てであって、以前に受けた損害の賠償として1843年4月29日勅書で定め、現在、年間7754.75リラが支給されているものに相当する支出の目を国家の歳出予算から除去する。

第4条〔刑事上の保護〕 イタリア共和国は、ワルドー派が、信仰は直接的な刑事上の保護を必要としないという信念から、宗教事項における刑事上の保護は、宗教感情の特別な保護を通じてではなく、憲法が承認し保障する自由権の行使の保護を通じてのみなされるべきであるという原則を改めて主張していることに留意する。

3-1. LEGGE 11 AGOSTO 1984, n.449, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese.

1. — I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

2. — La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

3. — La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

4. — La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

3 協定宗派に関するもの

第5条〔平時における軍人への霊的救済〕 ワルドー派の教会に属する軍人は、所定の日及び時間に、その者が軍役のために所在する場所で行われる福音主義の宗教活動及び教会活動に参加する権利を有する。

- ② 上記の場所で福音主義の礼拝活動がまったく行われなるときは、ワルドー派が作成する名簿に登録された司祭であって、その地区を管轄する者は、関係軍人のため、この軍人が属する司令官との取極めで定める場所において礼拝集会を行うことを許可される。
- ③ ワルドー派の教会に属する軍人が死亡したときは、権限ある軍隊司令官は、福音主義の典礼に従って葬儀がなされることを保証する措置を採る。
- ④ ワルドー派の作成する名簿に登録された牧師であって、兵役に就く者は、兵役義務とともに、希望する軍人に対して霊的救済の職務を行うこともできる。
- ⑤ 上記の形での霊的救済を行うための財政上の負担は、権限ある教会機関が負う。

第6条〔病院における霊的救済〕 病院、診療所又は静養所及び老人施設におけるワルドー派の教会に属する入院者又は霊的救済を求めるその他の入院者の霊的救済は、ワルドー派が作成する名簿に登録された司祭を通じて保証する。

- ② この司祭による上記施設の訪問は、この目的では自由であり、時間の制限に服しない。
- ③ この施設の管理者は、入院者から受理した霊的救済の要望を上記の礼拝司祭に送付しなければならない。
- ④ 上記の霊的救済を行うための財政上の負担は、権限ある教会機関が負う。

第7条〔福音主義病院における霊的救済〕 ジェノヴァ、ナポリ、ポマレット、トリノ及びトッレ・ペリーチェに存する福音主義病院は、1969年3月27日共和国大統領令第128号が定める宗教的救済役務を行うことを要しない。

- ② 入院者及びその家族の良心の自由を尊重して、いかなる宗派の入院者に対しても、上記の病院において、病院管理者の管理の下に、各宗派の機関を通じて霊的救済を保証する。その負担は、もっぱらその宗派の機関が負う。

5. — I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assistere che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

6. — L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

7. — Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

3 協定宗派に関するもの

第8条〔刑務所における霊的救済〕 刑務所においては、ワルドー派が指定する司祭を通じて霊的救済を保証する。

- ② この目的のため、ワルドー派は、権限ある官庁に対し、ワルドー派が作成する名簿に登録され、その地区を管轄する司祭であって、上記権限ある国家官庁の管轄区域を受けもつ刑務所における霊的救済につき責任を有する者の氏名を通知する。この責任ある司祭は、特別な許可なくしてその施設を訪問することができる者のうちに含まれる。
- ③ 刑務所における霊的救済は、被拘禁者若しくはその家族の求めに応じて又は司祭の発案により行う。
- ④ 刑務所長は、被拘禁者からの求めをすべて、その地区を管轄する責任ある司祭に通知する。
- ⑤ 上記の霊的救済を行うための財政上の負担は、教会機関が負う。

第9条〔公立学校における宗派教育〕 イタリア共和国は、ワルドー派が青少年の宗教教育及び宗教的陶冶は家族及び教会の特別な権限に属するものであるとの信念から、国家又はその他の公法人が運営する学校において、ワルドー派教会との関係では、宗教の教理若しくは教義又は礼拝の教育を行うことを要求しないことに留意する。

- ② イタリア共和国は、公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校でカトリック教の教育を確保しつつも、すべての者の良心の自由を保障するため、上記学校の生徒に対し、この生徒が成年に達したときはこの生徒の届出により、そうでないときはその両親の一方又は後見人の届出により、礼拝及び宗教教育を利用しない権利を承認する。
- ③ この権利の実現を真に実効あらしめるため、学校秩序は、宗教教育を利用しないことを届け出た生徒が出席する授業において宗教教育及びいかなる宗教活動も他の科目の授業に際して行われず、上記の生徒に対しいかなる形であっても差別的な効果を有する時間割が採られないような措置を整える。

第10条〔公立学校における宗教教育〕 イタリア共和国は、公立学校が社会のすべての構成員の寄与に対して開かれた文化的、社会的及び市民的な中心であることを保障するため、ワルドー派の教会に対し、宗教的事実及びその含意の学習に関して、生徒、その両親又は学校機関から求めがあるときにこれに応じる権利を保障する。その方法は、学校秩序が定める機関との協定により定める。財政上の負担は、権限ある教会機関が負う。

8. — Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri del culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dall'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

9. — La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

10. — La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.

3 協定宗派に関するもの

第11条〔婚姻〕 イタリア共和国は、その秩序の基礎となる婚姻制度の多元性を考慮して、ワルドー派の法規範に従い挙式のなされた婚姻に対し、国法上の効力を承認する。但し、関連文書は、市庁舎の公示を経て、市民権登録簿に登録しなければならない。

- ② ワルドー派の法規範に従い婚姻の挙式をしようとする者は、市民権登録係員にその意思を通知し、公示を請求しなければならない。
- ③ 婚約をした者から請求のあった公示を行った市民権登録係員は、現行法律に従ってこの婚姻の挙式に異議を唱えた者がないことを確認し、婚約をした者に対し支障なき旨の確認書でこれを証明し、この確認書は正本を2部交付する。支障なき旨の確認書は、婚礼挙式がワルドー派の法規範に従い、婚約した者が示した市町村で行われることを明示することに加え、婚約をした者に対し、市民権登録係員が民法典の関連条文を朗読することにより、配偶者の権利及び義務を説明したことも証明しなければならない。
- ④ 婚姻挙式を執り行う司祭は、市民権登録係員が交付した支障なき旨の確認書を、挙式後直ちに正本を2部作成した婚姻証明書に添付する。
- ⑤ 登録のための婚姻証明書の正本は、挙式から5日以内に、挙式を執り行った司祭がその地の市民権登録係員に対して送付する。市民権登録係員は、婚姻証明書を受領してから24時間以内に、婚姻証明書が適法であり、添付された支障なき旨の確認書が真正のものであることを確認して、登録を行い、これを司祭に通知する。
- ⑥ 婚姻は、婚姻証明書を受領した市民権登録係員が上記の期間内に登録するのを懈怠した場合であっても、挙式の時点から国法上の効力を有する。

第12条〔教会法人〕 礼拝、教育及び慈善を目的とするワルドー派の教会法人であって、既往の身分占有により現に承認されているもの（すなわち、ワルドー派及びワルドー派の谷の諸教会の15人の枢密会議）の法人格は、変わらず維持する。イタリア共和国は、第13条に定める場合を除き、ワルドー派の請求に基づき、上記の3つの目的をとも有する教会法人の法人格を承認する。ワルドー派は、当該法人をワルドー派の秩序の中で自律的な組織として設立する理由を付した宗教会議の議決を、承認の資格を与えるに十分な文書として、この請求に添付する。

Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

11. — La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

12. — Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità

3 協定宗派に関するもの

- ② 備えられた文書に基づき、権限ある国家機関は、法人格の承認を求める団体が教会的性格と上記の3つの目的の具備という要件を充たしていることを認証する。
- ③ 上に述べる教会法人が行う教育活動及び慈善活動は、これを行う法人の自律性と目的とを尊重しつつも、教会法人以外の者が行う同一の活動に関する国家法律に服する。
- ④ 不動産の取得、贈与及び相続財産の受領、遺贈の受領は、法人の財産取得に関する民事法律^(*)が定める許可に服する。
* 1985年5月20日法律第222号第17条に関する訳注をみよ。
- ⑤ 上記の教会法人の通常及管理及び通常を越える行為は、国、州又はその他の地方公共団体がその維持につき負担を負わないので、これらの干渉を受けることなく、ワルドー派の統制と承認の下に行う。
- ⑥ 宗教会議が自律的な組織の設立の撤回を通知したときは、当該教会法人の法人格は、国家の処分により廃止し、その財産は、当該宗教会議が指定する法人に帰属する。
- ⑦ 法人がその目的を変更したときは、当該法人の法人格の承認は撤回する。
- ⑧ 本条に定める法人は、国家法律が定める裁判制度に服する。

第13条〔特別な法人〕 トリノに存するワルドー派の職人機関であって、1895年6月9日勅令で承認された定款によって法人格を有するものは、この法律の施行により廃止し、その財産は、この法人の目的を継承するワルドー派に帰属する。

- ② トッレ・ペリーチェ及びボマレットのワルドー派の病院財団であって、1858年7月4日勅令で法人格を承認されたもの、ルセルナ・サン・ジョヴァンニに存するカルロ・アルベルト国王の不治患者施設であって、1902年9月6日勅令で法人として設立されたものは、その法人格を保持しつつ、第12条に従ったワルドー派の秩序における自律的組織へと転換する。この転換は、その目的、財産及び被用者の秩序並びに社会保障上及び年金上の取扱いを何ら変えるものではない。この組織は、ワルドー派宗教会議が発する定款により規律する。

giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo.

Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

13. — Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed

3 協定宗派に関するもの

- ③ 1975年の各会期にワルドー派宗教会議とメソヂスト協議会が承認したワルドー派教会とメソヂスト教会との間の統合協定を実施するため、1961年3月20日共和国大統領令第602号で国法上承認されたイタリア・メソヂスト福音主義教会（CEMI）は、その法人格と財産とを保持しつつ、第12条に従ったワルドー派の秩序における自律的組織へと転換し、イタリア・メソヂスト福音主義教会建物管理部（OPCEMI）の団体名を称し、ワルドー派宗教会議が定める定款により規律する。

第14条〔福音主義病院〕 第7条に定める福音主義病院の裁判上及び行政上の自律性は、1968年2月12日法律第1条第5項並びにその後の改正規定及び補完規定が定める基準に従い保障する。

第15条〔神学大学〕 イタリア共和国は、ワルドー派の神学大学が授与する学士号及び卒業資格を承認する。

- ② 上記の神学大学の学生は、国立大学の学生に付与されるのと同じの兵役猶予を利用することができる。
- ③ 権限ある教会機関は、神学大学を管理及び規律し並びに教員を任命する権限を有し、これに係る財政上の負担を負う。

第16条〔掲示及び募金〕 宗教に関する自由を尊重して、ワルドー派の教会の宗教生活及び使命に関する公示及び印刷物の掲示及び頒布であって、ワルドー派教会が用いる礼拝場及び教会建物の内部及び入口で行われるもの、並びに宗教目的の募金は、国家機関による許可を受けることを要せず、その他の干渉を受けない。

第17条〔文化財〕 イタリア共和国及びワルドー派は、ワルドー派の教会の歴史的、精神的及び物質的な財産に係る文化財を保護し及び有効に利用するため協働し、この目的のため合同委員会を設置することを約束する。

- ② この委員会は、とりわけ、上記の文化財の目録を作成し、更新する任務を有する。

all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

14. — È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

15. — Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

16. — Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

17. — La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

3 協定宗派に関するもの

第18条〔適用規範〕 この法律を適用する規範を作成するため、国家及びワルドー派の権限ある機関は、合意により関連文書を作成する。

第19条〔この法律に反する規定〕 この法律に反するすべての規範は、ワルドー派の教会、その一部をなす組織及び団体並びにそれを構成する機関及び人に関しては、この法律の施行の日から効力を失う。

第20条〔改正と将来の協定〕 両当事者は、この法律の施行から10年が経過するまでに付属の協定の内容を新たな審査に付す。

- ② 両当事者の一方がそれまでに付属の協定の条項を改正することが適当であると認めるときは、両当事者は、その目的のため再び会合する。改正は、新たな協定を作成した後、憲法第8条に従い承認法律案を国会に提出することにより行う。
- ③ ワルドー派の教会と国家との関係に関わる事項についての法律案が提出されたときは、憲法第8条に従い事前に協定を結ばなければならない。

18. — Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

19. — Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

20. — Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

3 協定宗派に関するもの

2 憲法第8条第3項を施行するためのイタリア共和国政府とワルドー派との間の協定の補完 (1993年10月5日法律第409号)

第1条 (国家とワルドー派の財政上の関係) 1. 国家とワルドー派との間の財政上の関係は、1984年2月21日に署名され、1984年8月11日法律第449号により承認された国家とワルドー派との間の協定を補完するため1993年1月25日に締結された協定に基づき、次条以下の規定により規律する。

第2条 (1984年の協定の補完) 1. イタリア共和国及びワルドー派は、1984年8月11日法律第449号で承認された1984年2月21日の協定の締結以後、国家と諸宗派との間の関係に関してなされた改革の結果として、代議院が1985年4月17日に、イタリアの法秩序を形成する多元性を保障するため議事日程9/2337/3号を承認したことを考慮し、かつ、その施行のため承認法律第20条第2項の形式で上記の協定を改正することが必要であることを考慮して、以下の規定により上記の協定を補完することを決定した。

第3条 (個人所得税における控除) 1. ワルドー派の教会は礼拝の維持と聖職者の扶持を自発的な寄附という方法によってのみ行う意思であることに、イタリア共和国は、留意する。

2. 第1項に定めるところを考慮しつつ、この法律の施行の日に行われている租税期から、自然人は、個人所得税に関して、ワルドー派に固有の礼拝、教育及び慈善の目的のため及びワルドー派秩序の一部をなす教会及び法人の礼拝、教育及び慈善の目的のために現金で行った無償贈与を200万リラまで、自己の総所得から控除することができる。

3. これに関する方法はワルドー派との合意を得た財務大臣令で定める。

3-2. LEGGE 5 OTTOBRE 1993, n. 409, Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 1. Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese.

1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449

Art. 2. Integrazione dell'intesa 1984.

1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.

Art. 3. Deduzione agli effetti dell'IRPEF.

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

3 協定宗派に関するもの

- 第4条(個人所得税収入の用途指定分の配分)** 1. この法律の施行の日に行われている租税期から、ワルドー派は、国家、1985年5月20日法律第222号第47条、1988年11月22日法律第516号第30条及び1988年11月22日法律第517号第23条に定める主体並びに類似の協定を結んだ法人とともに、年次申告に基づき税務署が算定した個人所得税の0.8パーセントと等しい用途指定分の配分に参加する。ワルドー派は、この名目で納税者が譲渡した金額を、ワルドー派の秩序の一部をなす法人を通じて直接に又は国内及び国外の連帯機関及びキリスト教機関を通じて、もっぱらイタリア及び外国における社会協力事業、福祉協力事業、人道協力事業及び文化協力事業のために使用する。
2. 第1項に定める金額の割当ては、年次所得申告において納税者が明示した選択に基づいて行う。この年次所得申告用紙においては、ワルドー派の教会は、「ワルドー派福音主義教会(メソヂイスト=ワルドー派教会連合)」の名称で表示する。
 3. ワルドー派は、これに関して明示しなかった納税者に係る用途指定分の割当てには参加しない。ワルドー派に割り当てられるべき金額は、国家に属する。
 4. 第1項に定める租税期に続く3年目から、国家は、6月までに、第1項を適用した金額であって、前の第3租税期についてワルドー派を指定した年次申告に基づき税務署が計算したものを、ワルドー派に交付する。
 5. ワルドー派は、会計年度の翌年の7月までに、第1項に定める目的のために受領した金額の使用に関する報告書を内務大臣に送付し、これに係る十分な情報を提供する。
 6. 第5項に定める報告書は、イタリア及び外国で行った協力事業、この協力事業を行った主体並びに各協力事業に割り当てた金額を明らかにしなければならない。
 7. 内務大臣は、第5項及び第6項に定める報告書を受領してから30日以内に、その写しを、自らの所見を付して、国庫大臣及び財務大臣に送付する。

Art. 4. Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517 , e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".

3. La Tavola valdese non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

3 協定宗派に関するもの

第5条（同数委員会） 1. 両当事者の請求があったときは、改正を行うため、第3条に定める控除額及び第4条に定める個人所得税に係る用途指定分の割合を見直すことができる。この見直しは、政府官庁及びワルドー派が任命するこのための同数委員会が行う。

第6条（補償規範） 1. 第3条の施行により生じる負担は、1994年には年に17億リラ、1995年以後は年に11億リラと評価し、1993年から1995年までの3年間の予算のため1993年度国庫省歳出予算第6856目に定める国庫大臣関連準備金を1994年及び1995年に部分的に用いることにより賄う。

2. 国庫大臣は、その命令により必要な予算の更正を行うことができる。

Art. 5. Commissione paritetica.

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

Art. 6. Norma di copertura.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4 認容宗派に関するもの

国家において認容された宗派の活動及びその祭司が主宰する結婚式に関する諸規定(1929年6月24日法律第1159号)

第1条〔信教の自由〕 使徒伝承のローマのカトリック教と異なる宗派は、公序良俗に反する教えを信奉せず、かつそのような儀式を行わない限り、王国^(*)内で認容する。

* 現行憲法の下では「共和国」がこれに相当する。

② この宗派は、公開の場においても、自由に活動することができる。

第2条〔法人格の付与〕 国の宗教以外の宗派の団体は、司法宗務大臣が提案し、内務大臣が同意し、國務院及び内閣の意見を聴取した勅令により^(*)、法人になることができる。

* 現在では、1991年1月12日法律第13号第2条第1項により「勅令」は内務大臣令に代えられ、また、1997年5月15日法律第127号第17条第26号によって國務院の意見の聴取は必ずしも必要ないものとされている。

② これらの宗派は、法人財産の取得及び譲渡に係る政府の許可に関する民事法に従う。

③ さらに、国家による監視及び統制に関する特別規範は、法人格を付与する勅令で定めることができる。

第3条〔祭司〕 国の宗教以外の宗派の祭司の氏名は、司法宗務大臣に通知し、認可を受けなければならない。

② そのような宗派の祭司によってなされた聖務行為は、その祭司の任命が政府の認可を得ていないときは、いかなる民事上の効力をもつことができない。

第4条〔宗派間の平等〕 宗派の違いは、市民的権利及び政治的権利の享受並びに文官及び武官への就任の例外をもたらさない。

第5条〔宗教的表現の自由〕 宗教事項に関する議論は、完全に自由である。

第6条〔宗教教育〕 両親又はこれに代わる者は、その子どもが公立学校における宗教教育の授業への出席から免除されるよう求めることができる。

4. LEGGE 24 GIUGNO 1929, n.1159, Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.

Art. 1

Sono ammessi nello Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.

Art. 2

Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e degli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri.

Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.

Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Art. 3

Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Art. 4

La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5

La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Art. 6

I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

4 認容宗派に関するもの

第7条〔婚姻の効力〕 第3条に定める祭司の前でなされた婚姻は、以下の各条の規定に従うときは、挙式の日から市民権登録係員の前で挙行された婚姻と同一の効力を有する。

第8条〔婚姻の届出〕 第3条に定める祭司の前で婚姻をしようとする者は、これを婚姻について権限を有する市民権登録係員に届け出なければならない。

② 市民権登録係員は、すべての予備手続がとられ、何人も民法典の規範に従いその婚姻に反対しないことを確認した後、その前で挙式がなされた祭司及び第3条に従ってその祭司の任命が認可された日付を記した許可状を交付する。

第9条〔祭司の義務〕 その前で挙式がなされる祭司は、婚姻の両当事者に対し、民法典第130条、第131条及び第132条を朗読し、適当な証人の面前で、民法典第95条の規定に従った、それぞれ夫及び妻となることに合意する旨の明示的な宣誓を両当事者からそれぞれ受けなければならない。

② 婚姻文書は、挙式後直ちに完成させなければならない。この文書は、国家の文書に関する民法典第352条及び第353条が定める形式でイタリア語で作成し、本法第10条で必要とされる記載事項を含まなければならない。

③ このように完成させた文書は、直ちに原本を市民権登録係員に送付するものとする。この送付は、いかなる場合であっても、挙式の日から5日以内に行なわなければならない。

第10条〔市民権登録簿への登録〕 婚姻文書を受領した市民権登録係員は、24時間以内に、以下の記載事項が表記されるような方法で、これを市民権登録簿に登録するよう手配する。

両当事者の氏名、年齢、職業、出生地及び住所又は住居

両当事者の両親の氏名及び住所又は住居

公示のなされた日付又は公示を免除する命令の日付

法定の婚姻障害事由からの免除があったときは、その命令の日付

挙式のなされた場所及び日付

その前で挙式のなされた祭司の氏名

② 市民権登録係員は、市民権登録簿の編成に関する1865年11月15日勅令第2602号第104条に定める場合には、その効果につき検察官に意見を述べなければならない。

Art. 7

Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8

Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata ai termini dell'art. 3.

Art. 9

Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile.

L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge.

L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

4 認容宗派に関するもの

第11条〔民法典の準用〕 国家において認容された宗派の祭司の前で挙式を行い、然るべく市民権登録簿に登録された婚姻に関しては、婚姻無効の請求についても、市民権登録係員の前で挙式をした婚姻に係る規定をすべて適用する。

第12条〔民法典第124条の準用〕 本法第8条に定める許可状の交付については、挙式の場合と同様に、民法典第124条を適用する。

② 本法第10条に定める期間内に婚姻文書を登録することを怠った市民権登録係員は、民法典第124条に定める罰金に処する。

第13条〔施行期日〕 本法第7条及び第12条は、官報に掲載されてから60日後に効力を生じる。

第14条〔政府の権限〕 国王の政府は、本法を施行するための規範及び本法を他の国家法律と調整するための規範を発し、カトリック以外の宗派を規制する既存の法律規範を見直す権限を有する。

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;
il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 11

Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.

Art. 12

Agli effetti dell'art. 124 codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

Art. 13

Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 14

Il Governo del re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.

5 その他の団体に関するもの

私法人の認可手続並びに設立文書及び定款の変更の承認手続の簡素化に関する規則（2000年2月10日共和国大統領令第361号）

- 第1条（法人格取得手続） 1. 社団、財団その他私的性格を有する団体は、第7条及び第9条が定める場合を除き、県に具備する法人登記簿への登記により認可され、法人格を取得する。
2. 法人認可の申請書は、設立者又は法人代表権を与えられた者が署名し、法人の住所が置かれる県に提出するものとする。申請者は、申請書に設立文書及び定款の公正謄本を添付する。県は、申請書を提出した日付を証明する受領証を交付する。
 3. 認可を受けるためには、法人の組織に関する法律又は規則が定める諸要件を充たしていること、目的が実現可能で合法的であること、財産が目的実現のために適切であることを要する。
 4. 財産の構成は、申請書に添付する文書により示さなければならない。
 5. 知事は、申請書の提出の日から120日以内に登記を行う。
 6. 県は、登記障碍事由があると認めるとき又は提出された文書を補正する必要があると認めるときは、第5項で定める期限までに、申請者に対してこれを通知する。申請者は、30日間以内に覚書又は文書を提出することができる。知事がその後30日以内に申請者に対し理由を付記した拒絶を通知せず又は登記を行わないときは、登記は拒絶されたものとみなす。
 7. 遺言により設立される財団は、申請書を提出する権限を有する者が正当な理由なくこれを行わないときは、知事が職権で認可することができる。
 8. 県は、この規則の施行の日から90日以内に、第1項で定める登記簿を具備する。
 9. 県及び州は、1997年8月28日委任命令第281号第6条に基づいて、データ及び情報の交換のため通信接続を行う。

**5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 FEBBRAIO 2000, n. 361, Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto**

Art. 1. — Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti

5 その他の団体に関するもの

10. 文化財及び文化活動大臣の所管事項内で活動する法人の認可がこの行政機関の事前意見に服する場合については、この規則の施行の日から90日以内に内務大臣の意見を聴取して定める文化財及び文化活動大臣令で定める。この意見は、知事の請求から60日以内に示さなければならない。この意見が示されないときは、知事は、第5項及び第6項に従って手続を行う。

- 第2条(定款及び設立文書の変更)** 1. 定款及び設立文書の変更は、立法行為により法人が認可される場合を除いて、第1条で法人格取得について定める方式及び条件に従って承認する。
2. 申請書には、民法典第21条第2項に定める要件を充たしていることを証明する文書を添付する。
 3. 財団については、申請書に、定款変更手続に関する定款の規定を遵守していることを証明するために必要な文書を添付する。

- 第3条(法人登記簿)** 1. 第1条第1項に定める登記簿は、概要部及び明細部の二部で構成する。
2. 登記簿第1部には、法人を、その名称を表示することのみによって登記する。
 3. 登記には、整理番号を付し、日付、申請者の氏名、明細部で当該法人に割り当てられる頁、定款及び設立文書が含まれる冊子並びに登記簿に登記される決議及び処分の際本が収録される場所を表示する。登記簿は、概要部の最後にアルファベット順の索引を備え、この索引には、法人の名称、当該法人が登記されている頁番号及び登記簿明細部における記載箇所を表示する。
 4. 登録簿第2部には、各法人につきそれぞれ、第4条に定めるすべての事項及び事実を登記する。
 5. 各法人には、登録簿第2部に、見開き2頁で構成される用紙全体を割り当てる。その後の登記は、同じ用紙に行う。一法人に割り当てた用紙を使い切ったときは、登記は、これに続く用紙に行う。登記が次の用紙に続いていることは、使い切った頁で明らかにしなければならない。

telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 2. — Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo

1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.

3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

Art. 3. — Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .

4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.

5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una

5 その他の団体に関するもの

6. 登記簿は、使用に供する前に、知事又は知事から命令で委任を受けた職員が、各用紙に番号を付し認証しなければならない。この命令は、登録簿の最初の頁に記載するものとする。最後の頁には、知事が、この登録簿を構成する用紙の数を表示する。
7. 第4条第2項に掲げる事実を登記するためには、申請者は、登記すべき決議又は処分に関する公正謄本を任意の様式で提出しなければならない。この公正謄本は、県に保管し、アルファベット順の索引を備える冊子に整理する。
8. 登記簿及び関係文書は、検査を請求する者は誰でも検査することができる。知事は、請求された抄本及び証明書を交付しなければならない。
9. この規則の施行は、可能なきは、現行法が定める通信媒体を利用することによって行う。

第4条（登記事項） 1. 登記簿には、設立文書の日付、名称、目的、財産、定めのあるときは存続期間、法人の住所、代表権の所在を付記して理事の氏名及び納税者番号を表示しなければならない。

2. 登記簿には、さらに、設立文書及び定款の変更、住所の移転及び支所の設置、代表権の所在を付記して理事の交替、解散の決議、解散を命じ又は消滅を確認する処分、清算人の氏名並びに法律又は規則が登記を明示的に定めているその他の行為及び事実を登記しなければならない。

第5条（行政の分権） 1. 民法典第1編第2章第2節の規範により主務官庁に与えられている行政作用は、県又は州若しくは権限を有する自治県が行使する。

第6条（法人の消滅） 1. 県、州又は権限を有する自治県は、利害関係人の請求に基づき又は職権で、民法典第27条に定める法人の消滅事由が存在することを確認し、民法典施行規則第11条に定める目的のために、消滅の宣言を理事及び裁判所長に通知する。

persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.

6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.

7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.

9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 4. — Iscrizioni nel registro

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Art. 5. — Decentramento amministrativo

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti.

Art. 6. — Estinzione della persona giuridica

1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di

5 その他の団体に関するもの

2. 清算手続が終了したときは、裁判所長は、これに伴って法人登記簿から当該法人を削除するため権限を有する官公署にこれを通知する。

第7条（州及び自治県の権限） 1. 1977年7月24日共和国大統領令第616号第14条により州の権限に割り当てた事項内で活動する私法人及び定款の目的が一の州の領域内で完結する私法人は、当該州に具備する法人登記簿への登記により認可する。

2. 普通州は、この規則の施行の日から90日以内に、第1項に定める法人登記簿を具備する。州は、登記簿が具備されるまで、この規則の規定を適用する。
3. 特別州並びにトレント自治県及びボルツァーノ自治県は、それぞれの制度を適合させるための措置を講じる。

第8条（民法典及び施行規則との調整） 1. 民法典及び特別法においてこの規則が廃止する規範が準用されるときは、この規則の相当する定めを指すものとみなす。法人格取得、法人登記簿の具備及び登記事項に係る主務官庁の権限については、県、州又は権限を有する自治県を指すものとみなす。

2. 民法典第35条に定める罰則は、この規則の定める期間内にかつその方式に従った登記の申請がない場合に適用する。

第9条（特則） 1. この規則は、1985年5月20日法律第222号第10条に定める社団の認可手続に準用する。但し、同法第10条第2項及び第3項に定めるものを除く。

una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.

Art. 7. — Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Art. 8. — Coordinamento con il codice civile e con le norme di attuazione

1. I richiami a norme abrogate dal presente regolamento contenuti nel codice civile e nelle leggi speciali s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento medesimo. Ogni riferimento a competenze dell'autorità giudiziaria in tema di acquisto della personalità giuridica, di tenuta del registro delle persone giuridiche e di iscrizioni nello stesso s'intende fatto alla prefettura ovvero alla regione o provincia autonoma competenti.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 35 del codice civile si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 9. — Norme speciali

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.

5 その他の団体に関するもの

2. 1985年5月20日法律第222号に基づいて国法上認可された教会法人及び憲法第8条第3項に従い宗派との協定を承認する法律に基づき国法上認可された法人の規律は、変更を受けない。第3条及び第4条の規定は、これらの法人に適用する。
3. 民法典第1編第2章に定める法人の規律、関連する施行規定及びこの規則の規範と異なる定めをするその他の特別規範は、効力を否定されない。

第10条（最終規定及び経過規定） 1. この法律の定めに基づいて知事及び県に属する権限は、トレント自治県及びボルツァーノ自治県に関しては政府委員及びその職員に、ヴァッレ・ダオスタ州に関しては調整委員会委員長及びその職員に属するものとみなす。

2. 国の行政機関は、この規則が効力を生じた日より90日以内に、継続中の手続に関する文書及び旧規律が効力を有している間に認可を得た私法人に関する文書を、土地管轄を有する県に送付する措置をとる。
3. 裁判所書記局は、この規則の施行の日から90日以内に、県、州又は自治県に、それぞれの権限に従って、登記簿に登録された法人に関する文書を送付する。
4. この規則の施行の日に継続中のすべての手続及び登記簿の具備がされない間になされる申請に係る手続の終了期限は、登記簿の具備の日より起算する。
5. 登記簿及び関係文書が県、州又は自治県に現実に送付されるまでは、法人に関する証明書の交付は、裁判所書記局が行う。

第11条（廃止規定） 1. 次の規定は、この規則の施行の日、1997年3月15日法律第59号第20条第4項に従い廃止する。

2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.

3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

Art. 10. — Norme finali e transitorie

1. I compiti spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento al prefetto e alle prefetture si intendono riferiti, per le province autonome di Trento e di Bolzano ai commissari di governo e ai rispettivi uffici, e per la regione Valle d'Aosta al presidente della commissione di coordinamento e al suo ufficio.

2. Le amministrazioni dello Stato provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alle prefetture competenti per territorio gli atti relativi ai procedimenti pendenti, nonché quelli concernenti le persone giuridiche private che hanno conseguito il riconoscimento nel vigore della precedente disciplina.

3. Entro il medesimo termine, le cancellerie dei tribunali trasmettono alle prefetture, alle regioni ovvero alle province autonome, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nel registro.

4. I termini di conclusione di tutti i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché di quelli relativi a domande presentate nelle more dell'istituzione del registro decorrono dalla data di istituzione del medesimo.

5. Fino al momento dell'effettivo trasferimento dei registri e dei relativi atti alle prefetture, ovvero alle regioni o province autonome, al rilascio dei certificati concernenti le persone giuridiche provvede la cancelleria del tribunale.

Art. 11. — Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

5 その他の団体に関するもの

- a) 民法典第12条
- b) 民法典第16条第3項
- c) 民法典第27条第3項
- d) 民法典第33条及び第34条
- e) 民法典第35条のうち、「第33条及び第34条により、この法典の施行規則で定める期間内にかつその方式に従って」という文言
- f) 1942年3月30日勅令第318号で承認された民法典施行規則第1条、第2条、第4条、第10条、第20条第2項、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条及び第30条並びに暫定規則

第12条（施行） 1. この規則は、イタリア共和国官報で公布した日から15日目に施行する。

- a) articolo 12 del codice civile;
- b) articolo 16, terzo comma, del codice civile;
- c) articolo 27, terzo comma, del codice civile;
- d) articoli 33 e 34, del codice civile;
- e) articolo 35, limitatamente alle parole: “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice”;
- f) articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Art. 12. — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6 税制に関するもの

1 所得税統一法典（1986年12月22日共和国大統領令第917号で承認） （抄）

第1編 個人所得税

第1章 総則

第10条（費用控除） 1. 次に掲げるものについて寄付者が負担した費用は、総所得に組み入れる各所得の決定において控除されないときは、総所得から控除する。[第a号から第h号まで 省略]

- i) 1032.91ユーロを限度として、イタリアカトリック教会の中央聖職者扶持機構のために現金で行った寄付。
- l) 1988年11月22日法律第516号第29条第2項、1988年11月22日法律第517号第21条第1項及び1993年10月5日法律第409号第3条第2項に定める寄付であって、現金で行ったもの。その限度及び条件は、それぞれの定めに従う。[第1項の2及び第1項の3並びに第2項から第3項の2まで 省略]

第15条（費用の控除） 1. 次に掲げるものについて寄付者が負担した費用の19パーセントに等しい金額は、総所得に組み入れる各所得の決定において控除されないときは、粗租税額から控除する。[第a号から第i号まで 省略]

- i) 2) 公益非営利組織（ONLUS）又は内閣総理大臣令で指定する財団、社団、委員会若しくは法人が経済協力開発機構（OCSE）加盟国において行う人道的、宗教的若しくは世俗的事業に対する2065.83ユーロ未満の金銭寄付、及び、疾病、労働不能若しくは老齢の場合に自らへの支援を保障し又は死亡の場合にその家族への援助を保障するため、1886年4月15日法律第3818号第1条の定める分野において専ら活動する共済組合に対し会員が支払う会費であって、1291.14ユーロ未満のもの。この控除は、当該寄付及び会費の支払いが銀行若しくは郵便局又は1997年7月9日委任立法第241号第23条に定める他の支払いシステムを通じてなされること及び財務当局の実効的統制を可能にするようなその他の方式でなされることを条件とする。この実効的統制は、1988年8月23日法律第400号第17条第3

6-1. TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917) (Estratto)

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche

CAPO I Disposizioni generali

Art. 10. Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.032,91 euro, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

Art. 15. Detrazioni per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 1.291,14 euro, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1986, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire

6 税制に関するもの

項に基づき発する財務大臣令で定めることができる。[第i号の3、第1項の2から第1項の4まで並びに第2項及び第3項 省略]

第2章 土地所得

第36条(家屋所得) [第1項及び第2項 省略]

3. 憲法第8条及び第19条の規定と両立しうる限りで専ら礼拝の実践に充てられる不動産の総体(修道院の禁域を含む。)は、賃貸借の対象でないときは、所得を産み出すものとみなさない。[以下 省略]

[第3章から第5章まで 省略]

第6章 事業所得

第55条(事業所得) 1. 営利事業の遂行に由来する所得は、事業所得とする。営利事業の遂行とは、事業の形式に組織化されていない場合であっても、民法典第2195条に掲げる活動並びに第32条第2項第b号及び第c号に掲げる活動であって、所定の制限を超えるものを日常的な職業(専業でない場合を含む。)として行うことをいう。[第2項以下、省略]

[第7章 省略]

第2編 会社所得税

第1章 総則

第73条(納税義務者) 1. 次に掲げる会社は、会社所得税を納める義務を負う。
a) 国内に住所を有する株式会社及び株式合資会社、有限会社、協同組合及び相互会社

all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CAPO II Redditi fondiari

Art. 36. Reddito dei fabbricati

3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.

(dal CAPO III al CAPO V *Omissis*)

CAPO VI Redditi di impresa

Art. 55. Redditi d'impresa

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

(CAPO VII *Omissis*)

TITOLO II Imposta sul reddito delle società

CAPO I Soggetti passivi e disposizioni generali

Art. 73. Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
 - a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
 - b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 - c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale

6 税制に関するもの

- b) 国内に住所を有する、会社以外の公法人及び私法人であって、専ら又は主として営利活動の遂行を目的とするもの
 - c) 国内に住所を有する、会社以外の公法人及び私法人であって、専ら又は主として営利活動の遂行を目的としないもの
 - d) 法人格の有無を問わず、国内に住所を有しない、あらゆる型の会社及び団体
2. 第1項第b号及び第c号にいう、会社以外の法人は、法人のほか、非承認社団、組合及び課税の客体が独自に生じる他の納税義務者に従属しない組織を含む。第1項第d号にいう会社及び団体は、第5条に掲げる会社及び社団も含む。
3. 所得税の目的では、課税期間の大部分について法律上の住所又は経営地若しくは主たる目的の場所が国の領土内にある会社及び法人は、住所を有するものとみなす。
4. 内国法人の排他的又は主たる目的は、法律、設立行為又は定款に基づいて決定する。設立行為又は定款は、公文書によるものであっても、公証私文書又は登録私文書によるものであってもよい。主たる目的とは、法律、設立行為又は定款に示された主目的の目標を直接に実現するために不可欠な活動をいう。
5. 上記の形式による設立文書又は定款がないときは、内国法人の主たる目的は、国内で現実に行われている活動に基づいて決定する。この規定は、外国法人にも適用する。

第77条 (税率) 1. 法人所得税は、純総所得の33パーセントとする。

第2章 会社及び営利法人

第100条 (公益的経費) 1. 従業員一般又は一部の従業員が利用できる設備又は役務であって、養育、教育、娯楽、社会扶助及び医療又は礼拝という特定の目的のために任意に負担するものに係る費用は、所得申告書から明らかな雇用費用の額の0.5パーセントを超えない額まで控除することができる。

l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Art. 77. Aliquota dell'imposta

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento.

CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

Art. 100. Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a

6 税制に関するもの

2. さらに、次に掲げるものも控除することができる。[第a号から第g号まで省略]
 - h) 公益非営利組織又は第15条第1項第i号の2に従い内閣総理大臣令で指定する財団、社団、委員会若しくは法人が経済協力開発機構加盟国において行う人道的、宗教的若しくは世俗的事業への金銭寄付であって、2065.83ユーロを超えないもの又は申告した事業所得の2%を超えないもの
 - i) 不定期間採用される被用者であって、公益非営利組織のための役務の提供に充てられる者に係る費用。ただし、所得申告書から明らかな雇用費用の総額の0.5パーセントを超えてはならない。[第1号から第n号まで、第3項及び第4項 省略]

第3章 非営利法人

- 第143条(総所得)** 1. 第73条第1項第c号に定める非営利法人の総所得は、その発生及び使途のいかんを問わず、土地所得、資本所得、事業所得及び雑所得から成る。ただし、課税免除所得及び租税の名目又は代替租税として源泉徴収される所得は、これに含まない。この法人については、民法典第2195条に含まれない役務の提供であって、特別な企画をすることなく当該法人の設立目的に合致して行われ、直接これに計上される費用を超えない対価の支払いしか受けないものは、営利活動とみなさない。
2. 総所得は、第8条の規定に従い決定する。
 3. 次に掲げるものは、いかなる場合にも、第73条第1項第c号所定の非営利法人の所得に組み入れない。
 - a) 式典、記念祭又は支持獲得運動に伴って随時なされる募金活動(価額の低い財物又は援助者への役務の提供による場合を含む。)により当該法人に寄付された資金。
 - b) 当該法人の設立目的に即した社会的価値を有する活動を契約により遂行し又は1993年12月7日委任立法第517号第9条第1項第g号により改正された1992年12月30日委任立法第502号第8条第7項に定める信用により遂行することについて、公行政機関が当該法人に対し支出する補助金。

2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

CAPO III Enti non commerciali residenti

Art. 143. Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Art. 144. Determinazione dei redditi

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito

6 税制に関するもの

- 第144条（所得の決定）** 1. 非営利法人の総所得に組み入れる収入及び経費は、範疇ごとに区別して、それぞれに含まれるすべての基因の総計を基礎に決定する。本章に別段の定めのない限り、各範疇の所得に関する第1章の規定を適用する。
2. 非営利法人は、その営利活動について、別個の帳簿を備えなければならない。
3. 事業にかかる財産の識別に関しては、第77条第1項及び第3項の2の規定を適用する。
4. 営利活動その他の活動の遂行に混交して充当される財物と役務にかかる支出その他の損金は、事業所得の計算において算入される収益その他の収入の額とすべての収益及び収入の総額との比率に対応する金額の部分を控除する。混交して利用される不動産については、土地台帳上の所得又は賃料（現金も含む。）は、これに係る上記の比率に対応する額の分を控除する。
5. 1985年5月20日法律第222号第26条に定める修道会であって、営利活動を行うものについては、その構成員が継続的に従事する業務に関する費用は、同条で定める基準により決定する。
6. 公会計帳簿に関する規定に服する法人は、法律により記入が義務付けられている公会計帳簿について定められた方式を遵守しているときは、別個の帳簿を備える義務を免除する。

第145条（非営利法人の先決方式）〔省略〕

- 第146条（経費控除）** 1. 第10条第1項第a号、第f号及び第g号に掲げる経費は、総所得に組み入れる事業所得の決定において控除されないときは、総所得から控除する。1972年10月26日共和国大統領令第643号第3条に定める租税は、当該支払いがなされた年度及びそれに続く4年度には、一定割合を控除することができる。本条に従い控除された経費が払い戻されたときは、これに対応する金額は、払い戻しがなされた課税期間の総所得に組み入れる。

- 第147条（経費に係る租税控除）** 1. 第13条の2（現在の第15条）第1項第a号、第g号、第h号、第h号の2、第i号、第i号の2及び第i号の4に掲げる費用は、その総計を19パーセントに等しい金額まで粗租税額から控除する。この控除は、この費用が総所得に組み入れる各所得の決定において控除されていないという条件に服する。控除を享受する費用が払い戻された場合、当

complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo.

2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.

4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Art. 145. Regime forfetario degli enti non commerciali (*Omissis*)

Art. 146. Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

Art. 147. Detrazioni d'imposta per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere

6 税制に関するもの

該法人が払い戻しを受けた期間について課される法人所得税は、払い戻された費用の19パーセントに等しい金額を増額する。

- 第148条（社団型の法人）** 1. 社団、組合その他社団型の非営利法人が設立目的に従い成員又は賛同者に対して行う活動は、営利活動とみなさない。成員又は賛同者が会費又は分担金の名目で支払う金銭は、総所得に組み入れない。
2. ただし、第143条第1項第2文に定める場合を除き、成員又は賛同者に対し、特別な対価（これらの者が権利を認められた種々の大規模な提供に伴い定められた付加的な分担金及び会費を含む。）の支払いをうけて財物を譲渡し及び役務を提供することは、営利活動の遂行として行ったものとみなす。この対価は、関連する活動が恒常的なものであるか、随時のものであるかに従い、事業所得又は雑所得の要素として総所得に組み入れる。
3. 政治結社、労働組合及び職能団体、宗教団体、扶助組織、文化団体、アマチュアスポーツ組織、社会推進及び課外人格形成組織については、設立目的を直接実現する活動であって、同じ活動を行いかつ法律、規則、設立文書又は定款により単一の地域組織又は全国組織の構成部分をなす他の社団の登録者、成員又は賛同者に対して特別な対価の支払いをうけてなされるもの、及びその成員又は賛同者並びにその全国組織により資格を認められた者に対して特別な対価の支払いをうけてなされるもの、並びに主として成員に譲渡される出版物を第三者に譲渡することは、営利活動とはみなさない。

a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13 bis (ora art.15). La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

Art. 148. Enti di tipo associativo

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

6 税制に関するもの

4. 第3項の規定は、販売用の新たな産物の譲渡、食事の提供、水、ガス、電気エネルギー及び蒸気エネルギーの供給、宿泊施設、宿舎、交通手段、寄託役務の提供並びに港湾役務及び空港役務には適用せず、次に掲げる活動の遂行においてなされる提供にも適用しない。
 - a) 売店及び食堂の管理
 - b) 観光旅行の企画
 - c) 営利的性質を有する即売会及び展覧会の管理
 - d) 営利広告
 - e) 構内の電気通信及び放送
5. 1991年8月25日法律第287号第3条第6項第e号に定める法人に含まれる社会推進社団であって、その扶助目的が内務省により認可されたものについては、その活動が行われる場所でのパール及び類似の店舗による食料及び飲料の提供並びに観光旅行の企画は、特別の対価の支払いをうけてなされるものであっても、営利活動とみなさない。ただし、これらの活動は、設立目的を直接に実現する活動にとって厳に補完的なものであり、第3項に掲げる主体に対して行うものでなければならない。
6. 第5項に定める観光旅行の企画は、政治結社、労働組合及び職能団体並びに国が協定、協約又は合意を締結した宗派の認可する社団が行う場合にも営利活動とみなさない。ただし、この活動は、第3項に掲げる主体に対して行うものでなければならない。[第7項 省略]
8. 第3項、第5項、第6項、第7項の規定は、当該社団が以下の条項に適合する場合に、適用する。この条項は、公文書又は公証私文書若しくは登録私文書の形式で作成された設立行為又は定款に記載しなければならない。
 - a) 法律で充当又は分配が定められている場合を除き、社団存続中における益金又は剰余金並びに資金、留保金又は資本金の配分（間接的なものも含む）の禁止。

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi simili e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,

6 税制に関するもの

- b) 事由を問わず解散の場合において、法人の財産を類似の目的を有する他の社団又は公益を目的とする他の社団に対し、1996年12月23日法律第662号第3条第190項に定める監督機関の意見を聴取して、譲渡する義務。但し、法律で異なる譲渡が定められているときは、この限りでない。
 - c) 社団関係及び社団関係の実効性を確保するための社団の態様の統一的規律。ただし、成年の成員又は賛同者のために定款及び規則の承認及び改正並びに理事の任命のための投票権を定めなければならない。
定款の規定に従い、財務報告書を毎年作成し承認する義務。
 - e) 理事の自由な選出、民法典第2532条2項に定める単記投票の原則、社員、成員又は賛同者の総会の最高機関性並びに入退会の基準及び総会招集、総会議決、予算又は決算の公示の基準と適切な様式。
 - f) 死亡による譲渡を除き会費又は会員分担金に係る持分を譲渡できないこと及びとその再評価の禁止。
9. 第8項第c号及び第e号は、国と協定、協約又は合意を締結した宗派の認可する宗教団体並びに政治結社、労働組合及び職能団体には適用しない。

第149条(非営利法人資格の喪失) 1. 定款の規定にかかわらず、法人は、課税期間のすべてにわたって主として営利活動を行っているときは、非営利法人の資格を喪失する。

- 2. 法人の営利性の認定にあたっては、以下の事情も考慮する。
 - a) 他の活動に比して、純減価償却の下で、事業活動に係る固定資本が優越していること。
 - b) 設立目的に沿った活動に係る譲渡又は貸付けの通常の価値に比して、営利活動に由来する利益が優越していること。

salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Art. 149. Perdita della qualifica di ente non commerciale

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al

6 税制に関するもの

- c) 組織収入に比して営利活動に由来する収入が優越していること。組織収入とは、分担金、補助金、寄付金及び会費をいう。
- d) 他の支出に比して営利活動にかかる損金が優越していること。
- 3. 資格の変更は、優遇措置を正当化する要件が消滅する課税期間から始まり、当該法人は、1973年9月29日大統領令第600号第15条に定める財産目録にすべての法人財産を記載する義務を負う。財産目録への記載は、1974年12月23日大統領令第689号に定める基準に従い、資格の変更の生じた課税期間の開始から60日以内になければならない。
- 4. 第1項及び第2項の規定は、国家法上法人と承認された教会法人には適用しない。

第150条(公益非営利組織) 1. 協同組合を別として、公益非営利組織について、専ら社会連帯の目的のために遂行される設立目的に沿った活動の展開は、営利活動の遂行とみなさない。

- 2. 直接関連する活動の遂行に由来する利益は、課税所得を構成しない。

[第4章及び第5章 省略]

[第3編及び第4編 省略]

valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 150. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

2 非営利法人及び公益非営利組織の租税に関する規律の整備（1997年12月4日委任立法第460号）（抄）

第1部 所得税及び付加価値税に関する非営利法人の規律の改正

第2条（随時の募金活動による資金と契約活動への補助金） 1. [省略]

2. 第1項で改正する1986年12月22日大統領令第917号により承認された所得税統一法典第108条第2項の2第a号に掲げる活動は、引き続き付加価値税を課さず、他のいかなる課税をも免除する。
3. 1986年12月22日大統領令第917号により承認された所得税統一法典第108条第2項の2第a号にいう活動の行使が随時とみなされる要件及び限界は、1988年8月23日法律第400号第17条第3項により発せられる財務大臣令で定めることができる。

第2部 公益非営利組織に関する規定

第10条（公益非営利組織） 1. 法人格の有無にかかわらず、公文書又は公証私文書若しくは登録私文書の形式で作成された定款又は設立行為において、以下の事項を明文で定める社団、組合、財団、協同組合及び他の私的性格の団体は、公益非営利組織とする。

a) 次に掲げる分野の活動を一つ以上遂行すること

- 1) 社会扶助及び公共医療活動
- 2) 医療扶助
- 3) 慈善
- 4) 教育
- 5) 職業訓練
- 6) アマチュアスポーツ
- 7) 1939年6月1日法律第1089号に定める芸術的・歴史的遺産の保護、推進及び有効利用。これには、1963年9月30日大統領令第1409号にいう図書館及び財物も含む。
- 8) 自然と環境の保護と有効利用。但し、1997年2月5日委任立法第22号第7条にいう都市廃棄物、特別廃棄物及び危険廃棄物の収集と再利用という日常的に行われる活動は除く。
- 9) 文化及び芸術の推進

**6-2. DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997, n. 460,
Riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. (Estratto)**

**Sezione I MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

**Art. 2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo
svolgimento convenzionato di attività**

1. (*Omissis*)

2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui all'articolo 108, comma 2-bis lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa considerarsi occasionale.

**Sezione II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE**

Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
 - 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - 2) assistenza sanitaria;
 - 3) beneficenza;
 - 4) istruzione;
 - 5) formazione;
 - 6) sport dilettantistico;

6 税制に関するもの

- 10) 市民的権利の保護
- 11) 財団又は財団の委託した大学、研究機関により直接行われる社会的に特別の関心のある科学研究。これには、1988年8月23日法律第400号第17条に基づき発する政令で定める方式に従い、その範囲内で他の財団が直接行うものも含む。
 - b) 専ら社会連帯目的を追求すること
 - c) 第a号に明記したものと異なる活動の遂行の禁止。ただし、これと直接結び付くものは、この限りでない。
 - d) 組織存続中に運営上の利益及び剰余金並びに基金、留保金又は資本金を分配すること（間接的なものも含む。）の禁止。ただし、法律で充当又は分配が課されている場合、又は法律、定款若しくは規則により同一にして単一の組織構造の一部をなす他の公益非営利組織のために充当又は分配がなされる場合を除く。
 - e) 運営上の利益又は剰余金を設立目的に沿った活動及びこれと直接結び付く活動のために使用する義務。
 - f) 事由を問わず解散の場合において、1996年12月23日法律第662号第3条第190項に定める監督機関の意見を聴取して、組織の財産を他の公益非営利組織又は公益目的に移転する義務。
 - g) 年次予算又は決算を作成する義務。
 - h) 社団関係及び社団関係の実効性を確保するための社団の態様の統一的規律。その際、社団活動への一時的参加を明示的に排除し、成年の成員又は賛同者のために定款及び規則の承認及び改正並びに社団の指導機関の任命のための投票権を定めなければならない。
 - i) 名称及び公衆に向けた記章において、「公益非営利組織」の語又は「ONLUS」の頭字語を使用すること。

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non

6 税制に関するもの

2. 医療扶助、教育、職業訓練、アマチュアスポーツ、文化芸術の推進及び市民権の保護の分野における活動に関する財物の譲渡及び役務の提供については、社会連帯目的の追求とは、会員、成員若しくは賛同者又は第6第a号に定める他の主体に対してなされるのではなく、以下の者の利益をもたらすものであることを意味する。
 - a) 身体上、精神上、経済上、社会上又は家族上の状況のゆえに不利な立場にある者
 - b) 人道援助に携わる外国の団体の構成員
3. 当該組織の定款上の活動の受益者の中に、会員、成員若しくは賛同者又は第6項第a号に定める他の主体であって、第2項第a号の不利な立場にある者が含まれている場合にも、社会連帯目的は実現されているものとする。
4. 第2項及び第3項に定める要件にかかわらず、社会扶助及び公共医療活動、慈善、1939年6月1日法律第1089号に定める芸術的・歴史的遺産の保護、推進及び有効利用（これには1963年9月30日大統領令第1409号にいう図書館及び財物も含む。）、自然及び環境の保護及び有効利用（1997年2月5日委任立法第22号第7条にいう都市廃棄物、特別廃棄物及び危険廃棄物の収集と再利用という日常的に行われる活動は除く。）、社会的に特別の関心のある科学研究の分野において1988年8月23日法律第400号第17条に基づき発する政令で定める方式に従いその範囲内で財団が直接に行う定款所定の活動並びに国の行政機関により経済支援が認められた文化及び芸術の推進活動は、社会連帯目的にかかわるものとみなす。
5. 第1項第a号2)、4)、5)、6)及び10)にいう医療扶助、教育、職業訓練、アマチュアスポーツ、文化及び芸術の推進並びに市民権の保護の活動は、第2項及び第3項の要件を欠く場合であっても、設立目的に沿った活動と直接かかわるものとみなす。さらに、設立目的に沿った活動に性質上付随する活動も、設立目的に沿った活動を補完する限り、同様とする。関連活動の行使とされるためには、各々の行使において、そして第1項第a号に列挙する各々の範囲において、それが設立目的に沿った活動を凌駕するものでなく、その収益が組織の全支出の66パーセントを超えないという要件を充たさなければならぬ。

lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun

6 税制に関するもの

6. 以下のものは、いずれの場合であっても、運営上の利益又は剰余金の間接的な分配とみなす。
- a) 会員、成員又は賛同者、設立者、管理機関及び監査機関の構成員、肩書きを問わず当該組織のために働く者又はその一部をなす者、当該組織に任意の寄付を行う者、その3親等内の血族又は2親等内の姻族並びにこれらの者が直接又は間接に統制し又は関連する会社に対する財物の譲渡及び役務の提供であって、その資格のゆえに優遇してなされたもの。ただし、第1項第a号7)及び8)の分野における活動については、会員、成員又は賛同者及び任意の寄付を行う者並びにその家族に与えられる利益であって、栄誉としての意味しかもたず、わずかな経済的価値しかないものは除く。
 - b) 正当な経済的理由なしに名目的価値を超える対価としての財物又は役務の取得。
 - c) 管理機関及び監査機関の構成員に対する年間個人報酬の給付であって、株式会社の取締役社長に対する最高額につき1994年10月10日大統領令第645号及び1995年6月21日緊急勅令第239号(1995年8月3日法律第336号に転換された。)で定める額を超えるもの。
 - d) 種類を問わず借入に伴って銀行及び認可された金融仲介業者とは異なる主体に対してなされる給付であって、公定歩合を4パーセント以上上回る支払利子によるもの。
 - e) 被用者に対する給与又は手当の給付であって、同種の勤労者につき団体協約で定めるものと比べ20パーセントを超えて上回るもの。
7. 第1項第h号の規定は、財団には適用しない。第1項第h号及び第i号は、国が協定、協約又は合意を締結した宗派の認可する法人には適用しない。
[第8項 省略]

esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non

6 税制に関するもの

9. 国が協定、協約又は合意を締結した宗派の教会法人及び1991年8月25日法律第287号第3条第6項第e号にいう団体に含まれ、その扶助目的が内務大臣により承認された社会推進結社は、第1項第a号に列挙する活動に限ってONLUSとみなす。第1項第c号の規定を除き、これらの法人及び結社には、この委任立法に定める優遇規定も適用する。ただし、第25条第1項で援用する1973年9月29日共和国大統領令第600号第20条の2で定める帳簿は、この活動のために分離して備えなければならない。
10. 公法人、協同組合以外の営利会社、1990年7月30日法律第218号に定める出資法人、政党、政治運動体、労働組合、使用者組合及び職能団体は、いかなる場合であっても公益非営利組織とはみなさない。

第11条（公益非営利組織の登録簿及び優遇措置の喪失） 1. 財務省に公益非営利組織の一の登録簿を備える。1995年12月7日共和国大統領令第581号により承認された企業登記制度に関する1993年12月29日法律第580号第8条の施行規則に定める規定を別として、第10条に定める活動を行う者は、その租税上の住所の存在する財務省の州歳入局に、財務大臣令で承認した様式に従って、30日以内に通知するものとする。この委任立法の施行日にすでに第10条に定める活動を行っている者は、この施行日より30日以内にこの通知を行うものとする。公益非営利組織の資格の喪失をもたらす変更があった場合にも、州歳入局に通知するものとする。

governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Art. 11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni

1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

6 税制に関するもの

2. 第1項の通知を行うことは、この委任立法に定める優遇措置を受けるための必要条件である。
3. 公益非営利組織の名称使用の形式的要件の充足に係る統制の方法及びこの委任命令に定める優遇措置の全部又は一部を喪失する場合及びこの委任立法の施行のために必要な他の規定は、1988年8月23日法律第400号第17条により、この委任立法の施行後6箇月以内に発する一以上の財務大臣令で定める。

第26条（準拠規定） 1. 公益非営利組織には、非営利法人に関する規定、とりわけこの委任立法の第2条及び第9条を準用する。

第27条（公益非営利組織の名称の不正利用） 1. 公益非営利組織以外の者が「公益非営利組織」の語又は公衆を欺瞞することになる他の語若しくは文言（外国語を含む。）を名称として利用すること及び公衆に向けての標識又は伝達手段とすることは、禁止する。

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.

Art. 26. Norma di rinvio

1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto.

Art. 27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale

1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.

海外の宗教事情に関する調査報告書

資料編 4 イタリア宗教関係法令集

平成22年3月31日発行

編集・発行 文化庁

- 1 無断転載を禁止する。
- 2 この資料から引用する場合には出典を明記すること。

文化庁文化部宗務課

東京都千代田区霞が関3-2-2 (〒100-8959)

電話 03 (5253) 4111 (代表)
